

1^a TORNATA DEL 24 LUGLIO 1862

*PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Lettere del ministro per l'agricoltura e commercio relative al credito fondiario, ed alle corporazioni di arti e mestieri. — Atti diversi. — Congedi. — Istanza e richiamo dei deputati Torrigiani e Ricciardi. — Seguito della discussione del disegno di legge per infiteusi di beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia — Approvazione di parecchi articoli — Emendamento del deputato d'Ondes-Reggio all'articolo 18 — Osservazioni dei deputati Ugdulena, relatore, Crispi, D'Ondes-Reggio, Paternostro, Pironti e Chiaves — Emendamento del deputato La Porta, combattuto dai deputati D'Ondes-Reggio e Ugdulena, e rigettato — Emendamento del deputato Mancini all'articolo 23, approvato — Emendamenti dei deputati Panattoni e Salaris — Aggiunta del deputato Salaris all'articolo 29, approvata — Emendamenti dei deputati Ugdulena e Mancini all'articolo 35 — Osservazioni del ministro per l'interno e dei deputati D'Ondes-Reggio e Sineo — Approvazione dell'articolo emendato — Obbiezioni del deputato Panattoni e chiarimenti del relatore. — Discussione del disegno di legge per spese destinate a locali militari — Emendamento del ministro — Osservazioni dei deputati Pescetto, Pinelli, Valerio e Torrigiani — Proposizione sospensiva del deputato Lazzaro, ritirata — Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

NEGROTTO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8554. Di Bene Gabriele, consigliere provinciale di Castelnuovo, propone che il consigliere della prefettura di Chieti, De Innocentiis Vincenzo, venga traslocato altrove per le cause che accenna.

8555. I segretari ed impiegati dei municipi del circondario di Mirandola, provincia di Modena, chiedono sia migliorata la condizione degli impiegati municipali.

8556. Vari amministratori e direttari di canoni enfiteutici chiedono una proroga per far le iscrizioni e trascrizioni dei titoli all'ufficio delle ipoteche e sui libri censuari, o che sia provveduto nella nuova legge a che i direttari non abbiano a patire pregiudizi per le ritardate iscrizioni.

8557. Le claustrali di San Francesco d'Assisi d'Aversa in provincia di Terra di Lavoro presentano considerazioni per la conservazione del loro monastero.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. La Presidenza ha ricevuto dal Ministero d'agricoltura e commercio le seguenti lettere che riguardano i disegni di legge sul credito agrario e sul-

l'abolizione delle corporazioni di arti e mestieri, le quali, dopo lettura saranno trasmesse alle rispettive Commissioni, unitamente alla proposta annessa.

(Segue la lettura) (1).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Agnello Pietro, a nome di Perez Francesco, fa omaggio di 8 copie di uno scritto sulla centralizzazione e la libertà.

Il deputato Vincenzo Pugliese Giannone scrive chiedendo un congedo di un mese per motivi di salute.

(È accordato.)

Il deputato Gallenga chiede con sua lettera un congedo di otto giorni, dovendo allontanarsi da Torino.

(È accordato.)

Il deputato Paolo Emilio Berretta chiede pure con sua lettera un congedo di 30 giorni, dovendo per motivi di salute recarsi ad uno stabilimento di acque termali.

(È accordato.)

Il deputato Felice Cardente scrive che per malattia e ragioni domestiche non può intervenire alle sedute della Camera, e chiede il congedo di un mese.

(È accordato.)

(1) Queste lettere, quantunque lette, non furono stampate nei rendiconti parlamentari d'allora; e i compilatori della presente ristampa, non ostante ogni più diligente ricerca, non poterono rintracciarle per pubblicarle qui ora.

Il deputato Antonio Ciccone scrive che per malattia non ha potuto, e non potrà per qualche tempo intervenire alle sedute della Camera.

TORRIGIANI. Già da molti mesi fu presentata alla Camera una petizione dei segretari comunali delle provincie di Parma e Piacenza, a cui si aggiunsero pure i segretari comunitativi della Lunigiana. Questa petizione concerne i diritti di quei funzionari pubblici, i quali sembrerebbero sconosciuti in forza dell'applicazione della legge sulle provincie e sui comuni del 23 ottobre 1859.

I lamenti di questi funzionari pubblici sono vivi e, a mio avviso, giustificati. Quei funzionari debbono essere al tutto paragonabili agli impiegati governativi, sia pei gradi d'anzianità, sia per gli avanzamenti. Il potere esecutivo ha emanato alcune circolari, e ne ricorderò una recente del 20 giugno, con cui questi diritti sarebbero al tutto sconosciuti, per cui diventa tanto più urgente e necessario che intervenga un supremo giudicato del potere legislativo.

Questa petizione, per la pronta soluzione della cosa, fu mandata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge intorno alle modificazioni da apportare appunto alla legge 23 ottobre 1859, modificazioni che non furono e non possono essere discusse in questo scorcio di Sessione parlamentare.

Io mi sono informato se questa petizione potesse essere mandata alla Commissione incaricata del progetto di legge intorno all'ordinamento uniforme del personale delle segreterie delle prefetture e sotto-prefetture, ma l'onorevole mio amico il deputato Panattoni, relatore per questa legge, mi ha mostrato la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di accettare la petizione.

A me non resta dunque che di fare un ufficio alla Presidenza della Camera, perchè questa petizione venga mandata alla Commissione incaricata di riferire sulle petizioni, affinchè venga discussa il più tosto possibile alla Camera.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANATTONI. È verissimo quanto ha detto testè l'onorevole Torrigiani. La Commissione incaricata dell'esame di quel solo progetto di legge sull'ordinamento del personale delle prefetture non ha potuto accettare varie petizioni provenienti dagli impiegati dal censo e dei comuni di qualche provincia stante l'impossibilità di connettere la sorte di questi diversi impiegati con quella degli impiegati delle prefetture. Infatti il mandato che a quella Commissione di cui ho l'onore di essere relatore si limita unicamente a regolare la sorte degli impiegati delle prefetture, dai quali gli addetti ai comuni ed al censo sono totalmente distinti per categorie e per ufficio gl'impiegati del censo e dei comuni di qualche provincia.

Ciò è tanto vero, che, essendo pervenuta anche a me nei giorni scorsi un indirizzo degli impiegati del censo in Toscana, ove si ricordavano le sollecitazioni già fatte dall'onorevole Sanseverino, io mi sono trovato nella

necessità di non potere richiamare su di essa le deliberazioni della Commissione di cui sono relatore.

Tuttavolta, giacchè l'onorevole Torrigiani sollecita l'esame della petizione degli altri impiegati, ai quali faceva allusione, io pure stimo di passare alla segreteria anche l'indirizzo a me diretto, affinchè esso sia addirittura unito alle altre carte. Così se la Commissione renderà conto subito di queste petizioni, potranno essere inviate con raccomandazione al ministro dell'interno, affinchè prenda in considerazione anche la sorte di cotesti impiegati.

PRESIDENTE. Resta inteso che le petizioni a cui ha accennato l'onorevole Torrigiani saranno trasmesse alla Commissione delle petizioni con preghiera che le riferisca il più presto possibile.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Sono costretto a fare una piccola requisitoria contro la Presidenza. (*Oh! oh!*)

Due sono i capi d'accusa.

Io credo, e meco, io spero, converranno tutti, che l'ordine del giorno non si debba alterare se non per gravi motivi, e in virtù di una solenne deliberazione della Camera.

Ora nell'ordine del giorno d'oggi io trovo inserti prima dello svolgimento della proposta Crispi e della proposta Ricciardi cinque nuove progetti di legge, i quali nè son di finanza (che denno avere la precedenza sugli altri tutti), nè di assoluta urgenza, cioè i progetti di legge sulla costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno, sulla costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina, sulla costruzione di un cantiere nel porto di Livorno, sulla ultimazione dei lavori del porto di Livorno e sull'ampliamento del porto di Napoli. Capirà di leggieri la Camera che ove invalesse l'uso d'interporre ad ogni ora nuovi progetti di legge nell'ordine del giorno, anzichè porli alla coda delle materie già decretate d'urgenza, la discussione di queste ultime si troverebbe differita *ad calendas*.

Passo al secondo capo di accusa.

Ieri l'onorevole presidente m'impedì di parlare, fondandosi sull'ordine del giorno puro e semplice votato dalla Camera sull'incidente sollevato dal deputato Lazzaro; ma egli ignorava il soggetto sul quale io divisavo parlare, soggetto che sarebbe potuto riuscire della maggiore urgenza e importanza (*Conversazioni*). Prego i miei colleghi di ascoltarmi; chè, nel rivendicare un mio diritto, io rivendico i sacri diritti di ciascun deputato.

Venendo al concreto sul primo capo della mia requisitoria, io chiedo che sieno rimossi dall'ordine del giorno i cinque progetti di legge che vi furono inserti indebitamente, affinchè lo svolgimento della mia proposta non sia ritardato in modo indefinito.

PRESIDENTE. Io darò breve e facile risposta alla requisitoria dell'onorevole deputato Ricciardi.

Prima di tutto, rispetto a quelle cinque leggi alle quali accennava, le quali probabilmente non daranno luogo ad alcuna difficoltà, gli ricordo che fino dal mo-

mento in cui furono presentate, il Ministero ha pregato, e la Camera ha decretato che venissero poste all'ordine del giorno di urgenza.

In secondo luogo gli ricordo che la Camera ha dichiarato con molti suoi voti che debbano aver sempre la precedenza, sopra tutte le altre, le leggi che riguardano le imposte o tasse, le ferrovie ed i lavori pubblici; e siccome nelle cinque leggi alle quali egli allude si tratta di lavori pubblici ed importantissimi, così la Presidenza non poteva non eseguire il voto della Camera, ponendole all'ordine del giorno prima della proposta dell'onorevole Ricciardi.

Quanto poi alla lagnanza dell'onorevole Ricciardi che ieri il presidente gli abbia intercisa la parola, lo avverto che secondo il regolamento, se egli aveva richiami da muovere, egli era libero di appellarsi ieri dal presidente alla Camera, e questa avrebbe deciso: ciò stabilisce il regolamento; ed io non credevo di aver bisogno di doverlo insegnare all'onorevole Ricciardi.

CASTELLANO. Io mi permetto di aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole presidente che i precedenti della Camera furono sempre nel senso che la discussione dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno debba prendere il passo innanzi allo svolgimento di ogni altra proposta, e quindi non so come l'onorevole Ricciardi possa muovere lagnanze, massime poi quando viene a formularle in modo da pregiudicare, quasi per incidente, le deliberazioni a prendersi sul progetto che riguarda i lavori d'ampliamento del porto di Napoli, per cui debbo protestare contro le preoccupazioni dell'onorevole Ricciardi.

LAZZARO. Domando la parola. (*Rumori*)

Molte voci. La chiusura! Ai voti! All'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno...

RICCIARDI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICCIARDI. Credo che nessuno, e l'onorevole Castellano meno degli altri tutti, possa dubitare del mio amore per Napoli, massime in me, dopo quello da me portato all'Italia. Farò poi riflettere all'onorevole mio collega le opinioni esser divise in Napoli per tal guisa, che alcuni credono buono e però accettabile il progetto del Ministero, dove altri lo tengono rovinoso per le finanze ed inutile pel commercio di quella città.

Una voce. L'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È proposto l'ordine del giorno.

(Si procede all'ordine del giorno.)

DOZIA, Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8549, colla quale i coniugi Masi Vincenzo e Morvie Sveva, da Rimini, invocano dal Parlamento la revoca del decreto dittatoriale 1° marzo 1860, che destinava la eredità Masini all'istruzione dei figli del popolo.

Domando che questa petizione sia dichiarata d'urgenza, onde si faccia giustizia ai petenti.

(L'urgenza è ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE INTORNO ALLE ENFITEUSI DEI BENI ECCLESIASTICI E DEMANIALI IN SICILIA.

PRESIDENTE. Siccome non veggio al banco della Commissione i commissari pel progetto di legge concernente la redazione delle sentenze nelle provincie meridionali, così si continua la discussione sul progetto di legge relativo alle enfiteusi dei beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 2. Sono eccettuati dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attinenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, e quelli ove esistono miniere aperte o indizi evidenti di miniere.

“ Art. 3. I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte altre azioni reali in favore degli aventi diritto.

“ Art. 4. Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sarà istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione, composta del sotto-prefetto, che ne sarà il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte di appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

“ Nei capoluoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

“ Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parità sarà preponderante il voto del presidente.

“ Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verrà fissato per regolamento; e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario. „

PANATTONI. Desidererei di avere uno schiarimento dal signor presidente. Gli articoli 2 e 3 sono irrettrattabilmente votati?

PRESIDENTE. Sì, sono votati.

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 5. Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge, i rappresentanti ordinari dei corpi morali ed individui notati nell'articolo 1 dovranno presentare alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del dato circondario, la quale deve contenere:

“ a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali,

fattorie, cascine, case che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque di irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare;

“ b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitù attive e passive d'ogni potere, i diritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere;

“ c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

“ d) Il corrispondente certificato del catasto fondiario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta;

“ e) Finalmente la espressa dichiarazione di esser pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge.

“ I presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa dichiarazione.

“ Art. 6. Scorsi due mesi senza adempire a quanto prescrive l'articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti corpi morali, ed individui notati, neanche quella di mancata pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti ad una multa non minore di lire 200, nè maggiore di lire 400, per la mancata dichiarazione.

“ La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario nella cui giurisdizione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal presidente al regio procuratore presso il tribunale stesso.

“ Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa.

“ Art. 7. I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione obbligati rimettere ai sindaci dei comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprietà in favore dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi.

“ Gli atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi è espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo convenuto tanto in genere che in danaro, e gli anticipi, se ve ne siano.

“ Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni.

“ Art. 8. I sindaci sono obbligati, rilasciare ricevuta ai notari delle note o dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporrà alla Commissione la so-

spensione dall'ufficio di quel notaro che non avrà adempito al disposto di questa legge.

“ La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al regio procuratore; ma la sentenza sarà dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potrà far constatare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge.

“ Art. 9. Nello stesso periodo di tempo indicato dall'articolo 5 la Giunta municipale di ciascun comune raccoglierà i dati indicati dal citato articolo sui beni-fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio comune; e formandone un quadro, lo rimetterà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei notari.

“ Art. 10. Riuniti questi elementi, le Commissioni fisseranno la rendita lorda dei beni-fondi da concedere ad enfiteusi, eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di affitto, si procederà sulla base dell'imponibile catastale.

“ Art. 11. Pei fitti convenuti in genere si farà il cocervo dei prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi del mercato, che le Commissioni circondariali raccoglieranno nel modo che sarà fissato dal regolamento.

“ Art. 12. Dal canone di lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti come livelli, rendite, ecc., non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa.

Signor relatore, invece dell'*ecc.* parmi si dovrebbe dire: *ed altri simili.*

UGDULENA, relatore. Va benissimo.

PRESIDENTE. Si intenderà dunque approvato l'articolo 12 con questa modificazione.

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 13. Di tutti i beni da concedersi in enfiteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri, che devono essere notificati ai rappresentanti dei corpi morali per mezzo degli uscieri di mandamento insieme alla dimanda della multa in caso di mancata dichiarazione.

“ Art. 14. Dalla data della notifica dei quadri i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma.

“ Il presidente rilascerà ricevuta di questo documento. Scorso il termine, la Commissione comproverà, per suo verbale, la non esistenza dei richiami.

“ Art. 15. I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi.

“ I nuovi quadri o la deliberazione che conferma i primi sarà notificata ai termini dell'articolo 12.

1^a TORNATA DEL 24 LUGLIO

“ Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.

“ Art. 16. Dal giorno della pubblicazione ed affissione dei quadri si aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enfiteusi, ed essi dovranno far notificare le loro dimande ai presidenti delle Commissioni circondariali per mezzo degli uscieri di mandamento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti presso il segretario.

“ Art. 17. I diritti certi, liquidi o in qualunque modo prontamente valutabili si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospenderà l'enfiteusi finchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta.

“ Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti.

“ La notifica del reclamo sospenderà di pieno diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorità competenti se trattasi di diritti litigiosi.

“ Art. 18. Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi al Consiglio di prefettura, il quale giudicherà inappellabilmente secondo le forme del contenzioso amministrativo. »

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare sull'articolo 18.

D'ONDES-REGGIO. Signori, su quest'articolo vi è stata differenza tra i membri della Commissione. Io ho opinato di rimettersi ai tribunali ordinari tutte le questioni che per avventura potessero insorgere intorno a questo censimento dei beni ecclesiastici; altri al contrario hanno opinato che alcune questioni si rimettessero ai Consigli di prefettura, ed alcune ai magistrati ordinari. In altri termini io diceva: per questo censimento leviamo il contenzioso amministrativo, facciamo che tutto sia demandato al contenzioso giudiziario.

Io non entro qui in quest'ardua questione. È inutile dire che io sono assolutamente per l'abolizione del contenzioso amministrativo, ma credo che nella fattispecie è una indeclinabile necessità, affinché l'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia realmente si effettui.

Io vi ho detto che non sono propenso a questa legge, come non lo sono a qualunque siasi che attenti al sacro diritto della proprietà, ma una volta che questa legge si deve fare, io poi non sono uomo da voler disposizioni che con subdolerie facessero in modo che la legge non si effettuasse.

Ora, signori, se voi stabilite che alcune questioni debbano andare al contenzioso amministrativo ed altre al contenzioso giudiziario, la conseguenza sarà che quando vi sono conflitti di giurisdizione tra loro fa d'uopo ricorrersi al Consiglio di Stato, ma Consiglio di Stato in Sicilia non esiste, restò il suo ordinamento nella carta per opera di uno degli incliti (*Ironicamente*)

Governi al plebiscito succedutosi; fa d'uopo dunque venire a piatire da Sicilia innanzi al Consiglio di Stato sedente in questa Torino; ciò significa che l'enfiteusi non si metterà più in atto che dopo qualche secolo, imperocchè nulla mai impedirà che de' conflitti di giurisdizione si possano sempre elevare. Ma quando tutte le questioni si rimetteranno ai tribunali giudiziari, i conflitti che tra loro potranno elevarsi non dovranno essere portati che alla decisione della Corte suprema di giustizia o cassazione sedente in Palermo.

Dippiù, o signori, ed è anche una delle ragioni da cui sono stato mosso a fare questa proposta che la maggioranza della Commissione non volle accettare: qui si tratta di acquisto di beni, e piace a tutti pur troppo acquistarne, ed acquistarne a buon mercato, come si acquisteranno questi beni dei corpi religiosi in Sicilia; quindi noi dobbiamo dare tutte le guarentigie affinché malamente questi beni da coloro che vogliono acquistarli non si acquistino.

Ora nei Consigli di prefettura per l'indole stessa della loro composizione non si trovano le stesse guarentigie di indipendenza, di lumi e di giustizia che si trovano nei magistrati ordinari.

Io che conosco il mio paese vi dirò che molti di coloro che amano pur troppo di acquistare questi beni religiosi possono esercitare delle influenze presso i Consigli di prefettura, che non possono esercitare presso i tribunali ordinari, e quindi è in loro il desiderio che, quanto più è possibile, le questioni si portassero innanzi ai Consigli di prefettura anzichè innanzi ai tribunali ordinari; e per conseguenza io sto fermo nella mia opinione, come fui nella Commissione, che quest'articolo si levi, e che tutto si rimetta ai tribunali ordinari.

PRESIDENTE. Interrogo il relatore della Commissione se accetterebbe che all'articolo 18 invece di dirsi: *innanzi ai Consigli di prefettura*, si dicesse: *innanzi ai tribunali ordinari*.

UGDULENA, relatore. La maggioranza della Commissione aveva adottata quella redazione considerando tutte queste operazioni esser di natura amministrativa, e finchè esiste un contenzioso amministrativo le parve si dovesse procedere secondo i gradi della giurisdizione amministrativa.

Ma ora, per evitare la lunghezza della discussione per procedere più rapidamente ed impedire che le cause siano portate al Consiglio di Stato in Torino, si è determinato di accettare l'emendamento proposto dal deputato D'Ondes e quindi dalla minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Allora giudicheranno inappellabilmente secondo le forme del giudizio sommario.

CRISPI. Io proporrei che si dicesse *il tribunale di circondario*, il quale giudicherà inappellabilmente.

PRESIDENTE. Vuol dire inappellabilmente, secondo le forme del giudizio sommario.

CRISPI. Senza dubbio.

D'ONDES-REGGIO. Vorrei una spiegazione dal deputato Crispi.

Intende egli che non si possa fare per questioni gravissime di proprietà nessun appello alla Corte di appello?

CRISPI. Sì.

D'ONDES-REGGIO. Ma ci possono essere delle questioni gravissime!

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non facciamo una conversazione.

D'ONDES-REGGIO. Signori, ecco come va la cosa. Che vi debba essere il rito sommario, non c'è dubbio; in questo siamo stati d'accordo nella Commissione. Ma io non posso ammettere un sistema che tolga l'appello. Nell'appello si proceda pure con rito sommario, ma non bisogna fare che degl'interessi gravissimi restino decisi solamente da tre giudici circondariali. Allora potrebbe avvenire benissimo che in un giudizio due fossero di un'opinione ed il terzo d'opinione contraria, e quindi gravissimi interessi fossero decisi alla volontà di un giudice solo.

Ondechè al divisamento dell'onorevole Crispi non mi posso accomodare.

PATERNOSTRO. Io mi uniformo all'opinione dell'onorevole Crispi per una semplice ragione.

Nell'articolo 17 è detto che saranno portate ai tribunali competenti tutte le cause che riguardano diritti litigiosi; e ciò sta bene, poichè, trattandosi di liti ordinarie, bisogna che si segua tutto il corso della procedura e che vi siano tutte le guarentigie possibili.

L'articolo 18 riguarda esclusivamente i reclami che si fanno contro le deliberazioni della Commissione circondariale.

Parmi sia nell'economia della presente legge di abbreviare, per quanto è possibile, le operazioni e render facile l'enfiteusi.

Ora, se voi lasciate in arbitrio delle parti di seguire tutto il lungo corso del giudizio, voi troverete che ad ogni deliberazione della Commissione si farà opposizione, e poi ci si ingolferà in quel pelago di procedure che non finiscono mai. Comprendo che la Commissione abbia ceduto sulla parte che riguarda il contenzioso amministrativo accettando i tribunali ordinari: ciò è in parte, poichè il contenzioso amministrativo è tribunale eccezionale, contro il quale molti si pronunziano, ed in parte perchè non è voluta darsi ai Consigli di prefettura quali sono formati, ed in questo anch'io sono d'accordo, la giurisdizione in parola. Ma impedito, per quanto è possibile, le lungherie della procedura, e fate sì che le deliberazioni della Commissione siano in un modo o nell'altro eseguite nel più breve tempo possibile.

Ora quando voi avrete dato ai tribunali di circondario facoltà di decidere sui reclami a queste deliberazioni della Commissione, mi pare che sia sufficiente guarentigia. C'è sufficiente guarentigia perchè sono tribunali ordinari; c'è guarentigia perchè sono tribunali collegiali.

Voi avete ammesso, e l'ammette anche l'onorevole D'Ondes, il giudizio sommario. Non comprendo perchè non voglia ammettersi la inappellabilità.

Quindi io mi uniformo, ripeto, al parere dell'onore-

vole Crispi, e mi contento che si dica: "innanzi ai tribunali di circondario che decideranno inappellabilmente".

PRESIDENTE. Il deputato Pironti ha la parola.

PIRONTI. Fo osservare in questa quistione alla Camera che secondo il concetto dell'onorevole D'Ondes verrebbero a costituirsi tre gradi di giurisdizione, perciocchè in questa materia del tutto eccezionale si è deferito il giudizio...

CHIAVES. Domando la parola.

PIRONTI. . . intorno alla liquidazione di questi diritti, alla Commissione costituita così com'è in questa legge organica.

Questa Commissione rappresenta dunque un primo grado di giurisdizione eccezionale, per liquidare i diritti di cui è parola nell'articolo 17.

La questione sorge se l'appello da questa Commissione, che è giudice esaminatrice di questi diritti, debba deferirsi ai tribunali del contenzioso amministrativo, ovvero ai tribunali ordinari, ai tribunali civili. Ma nell'un caso e nell'altro il primo grado di giurisdizione è infallantemente attribuito alla Commissione che è qui costituita.

Secondo il sistema dell'onorevole D'Ondes, quando il tribunale non giudicasse inappellabilmente, salvo il diritto al ricorso, se mai la Camera verrà in questo sentimento, secondo questo sistema, dico, che cosa ne verrebbe?

Ne verrebbe che la materia sarebbe esaminata prima dalla Commissione, poscia in seconda istanza, in caso di gravame, sarebbe esaminata dal tribunale amministrativo, o dal tribunale giudiziario, ed in terzo luogo vi sarebbe la Corte di appello.

Avremo dunque un triplice grado di giurisdizione. Non si può uscire da questo.

Io osservo che la natura interamente eccezionale di questa legge e il modo interamente sommario, con cui questi interessi devono essere giudicati, non possono consentire che si segua il sistema ordinario degli altri piati comuni.

La Commissione ha stabilito che queste contese debbano essere decise da un tribunale superiore. Io sono pienamente d'accordo che debbano essere giudicate da un tribunale comune, tanto più che, trattandosi di diritti di proprietà, la natura delle cose e la materia del contendere è tutta civile.

Or dunque io convengo che debba essere il tribunale circondariale. Ma come deciderà? Inappellabilmente senza dubbio, perchè altrimenti, lungi dal troncare tutte queste dispute, che potrebbero essere infinite ed intralciatissime, non si farà che seminare una zizzania di liti, che tessere una tela che nessuno potrà mai districare.

Dico dunque che il tribunale circondariale che rappresenta il tribunale d'appello nel caso contemplato nell'articolo 17, deve essere il tribunale che ha da decidere in ultima istanza senza adito a gravame alla Corte di appello, da cui il tribunale circondariale dipende; perchè altrimenti ci sarebbero tre gradi di giurisdizione, cosa strana del tutto al modo come i giudizi sono fra

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

noi costituiti. Vedrà poi la Camera se contro la decisione, che sarebbe di ultima istanza, il tribunale circondariale debba o no ammettersi il ricorso in Cassazione.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. La proposta che io volevo fare si era che in luogo di *Consiglio di prefettura* si dicesse *la Corte d'appello*. E ne dirò brevemente i motivi.

Io convergo cogli onorevoli preopinanti che sia opportuno di stabilire l'inappellabilità del giudice che in questa circostanza deve pronunziare. Però appunto per questo concetto di inappellabilità, e ritenuto anche il modo con cui sarebbe formato all'articolo 4 questa speciale Commissione circondariale, io non saprei acconciarmi al tribunale di circondario. Si avverta come questa Commissione circondariale sia composta del sottoprefetto e di un magistrato che sarà un consigliere di appello, e come di più questa Commissione circondariale sia presieduta dal prefetto.

Certamente una Commissione così costituita non può considerarsi come quella che giudichi in prima istanza di un oggetto, il quale poi debba essere definito in seconda istanza d'appello dal tribunale di circondario. Evidentemente questa ragione ci debbe persuadere che il reclamo di cui si tratta vuol essere portato alla Corte d'appello.

Questa è la proposta ch'io faccio tanto più che trattasi d'oggetto che deve essere inappellabilmente giudicato.

UGDULENA, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Pironti.

PIRONTI. Sarei disposto ad accettare molto coralmamente ciò che ha proposto l'onorevole deputato Chiaves, ma con una riserva.

È certo che il tribunale d'appello invece del tribunale circondariale offrirebbe miglior guarentigia; ma fo osservare, o signori (ed è una considerazione da cui non si può prescindere in questa discussione), che portar cause che possono essere minime, cioè di prestazioni annue, di piccole ricognizioni di diritti di dominio antico, diritti i quali sono rappresentati da piccole prestazioni, portare queste questioni alla sede di un giudice lontano significa traslocare grandemente gli interessi, rendere indefinibili quegli estremi del piato, a cui è annessa la contrattazione dell'enfeiteusi, è difficolare l'esecuzione della legge; allontanare il giudice dal luogo del contendere e mettere un giudice tanto superiore a una materia così infima, mi pare sarebbe un rimedio peggiore del male.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

UGDULENA, relatore. Avevo già domandata la parola per proporre a nome della Commissione l'emendamento che è stato precisamente proposto dal deputato Chiaves.

Si tratta qui di un giudizio di seconda istanza, perchè nella prima è stato già pronunziato dalla Commissione creata specialmente per questa legge. Si deve veder soltanto innanzi a chi si deve appellare dal giudizio della Commissione.

Dapprima si era stabilito che si appellasse innanzi al Consiglio di prefettura, riguardando le cause come puramente amministrative; adesso che si va all'idea di ricorrere ai tribunali ordinari è evidente che l'appello deve farsi dinanzi alla Corte d'appello, poichè sarebbe invero assai strano che in seconda istanza si portassero le cause davanti ai tribunali che per la loro propria natura appartengono ai tribunali di prima istanza.

Nè vale il dire che talvolta si può trattare di diritti minimi, i quali non conviene andar a difendere davanti un tribunale troppo eminente, come è la Corte di appello, perchè con questi diritti minimi ve ne possono essere degli importantissimi che diano luogo a cause abbastanza gravi, le quali non possono rimettersi al giudizio che si vuole inappellabile del tribunale circondariale. Per conseguenza la Commissione insiste perchè l'appello da queste Giunte create dalla legge sia portato davanti alle Corti di appello, le quali abbiano a giudicare in ultima istanza e per forma sommaria.

PATERNOSTRO. Io fo riflettere alla Commissione che lo scopo che noi ci prefiggiamo nei giudizi inappellabili, qualora si tratti di deliberazioni delle Commissioni, è per abbreviare quanto è possibile il tempo, e rendere più spediti questi giudizi.

Ora voi, come ben diceva l'onorevole deputato Pironti, spostate le quistioni dai tribunali circondariali per portarle alla Corte d'appello, impiegando più tempo per lontananza di luoghi, e per ciò più spesa.

L'onorevole Chiaves diceva: come volete che si vada avanti al tribunale circondariale quando avete una Commissione nella quale entra un consigliere della Corte d'appello? Io chiedo perdono; il magistrato che fa parte della Commissione è nominato dal presidente della Corte d'appello, ma non è detto che sia un consigliere di appello.

CHIAVES. Ma può esserlo. (*No! no!*)

PATERNOSTRO. Siccome si tratta di Commissioni che possono avere diversa sede dalla Corte d'appello, trovandosene una in ogni capoluogo di circondario, la logica ci dice che il presidente della Corte d'appello non destinerà per giudice che deve sedere in Commissione quasi in permanenza un consigliere d'appello in questi luoghi dove non c'è la Corte d'appello, la logica vi dice che il presidente della Corte di appello nel capoluogo di circondario destinerà un giudice circondariale o di mandamento. Dunque non è menomamente vero che sia un consigliere di Corte d'appello che faccia parte della Commissione. Ma lo sia pure; faccio riflettere all'onorevole Chiaves che abbiamo giurisdizioni separate. I prefetti e sottoprefetti sono del ramo amministrativo, ed il ramo giudiziario, indipendente, staccato, non ha nulla di comune con l'amministrativo.

Un collegio giudiziario, collegio indipendente, non deve menomamente essere imposto, per così dire, dall'essere stato nella Commissione un prefetto o sottoprefetto.

Dunque, diceva io, quelle cause dovete lasciarle ai tribunali circondariali. Perchè volete che la causa dal

luogo dov'è la Commissione debba portarsi al luogo dove sta la Corte d'appello?

Se gli inconvenienti accennati dall'onorevole Chiaves non esistono, io non comprendo perchè non si debba adottare il sistema che io sostengo. Del resto la Camera farà come crede.

UGDULENA, relatore. La Commissione insiste perchè l'appello sia portato davanti alla Corte d'appello; e quantunque vi possa essere una maggiore perdita di tempo, come opinava l'onorevole Paternostro, la Commissione crede che, più che al tempo, debba guardarsi alla tutela dei diritti, i quali possono venir in litigio. Tutte le ragioni poi di convenienza richiegono che quest'appello si faccia davanti alla Corte di seconda istanza, e quantunque il deputato Paternostro opponga che i componenti della Giunta appartengano ad un ordine diverso dal giudiziario, pure la vostra Commissione riflette che ci ha una relazione tra le diverse gerarchie dell'ordine amministrativo e giudiziario, e che non può logicamente supporre che il prefetto, capo di una provincia, il quale presiede nei capoluoghi di provincia a queste Commissioni, possa riguardarsi come inferiore al presidente di un tribunale di prima istanza.

Ci possono essere poi delle quistioni gravissime intorno a questi diritti contestati, le quali la Commissione non crede che possano deferirsi inappellabilmente ed in ultima istanza al giudizio di un tribunale circondariale, non essendo essi composti d'altro che di tre membri, talchè dipenderà dal voto di un solo giudice il decidere di quistioni che possono essere della più grave e solenne importanza.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Paternostro?

PATERNOSTRO. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

MORDINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'emendamento?

MORDINI. Sì, per completare le osservazioni dell'onorevole relatore, rammentando come in materia elettorale dalla deputazione provinciale si ricorre precisamente alla Corte di appello.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Paternostro.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 18 così modificato:

“ Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello, la quale giudicherà secondo le forme del giudizio sommario. ”

(È approvato.)

“ Art. 19. I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3 1/2 in misura siciliana); ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57. ”

Il deputato La Porta ha la parola per proporre un emendamento.

LA PORTA. L'articolo 19 fu evidentemente ispirato da quel principio economico che, salve alcune eccezioni richieste da ragioni agronomiche, condanna l'estremo frazionamento, il polverizzamento della proprietà territoriale. È per questo che la Camera rigettò la proposta della minoranza della Commissione, la quale voleva introdurre la disposizione che una parte di questi beni fosse mediante il sorteggio divisa in favore dei proletari.

Si portò avanti l'esempio della Francia, dove dall'estrema divisione della proprietà si fece sorgere un inceppamento allo sviluppo dell'agricoltura; si citò anche l'esempio avuto in Napoli stessa, dove quelle piccole proprietà non poterono mantenersi divise, e furono in breve assorbite dalle grandi, mercè la vendita che ne fecero quei proletari ai quali era spettata in sorte la concessione. Però come io rifuggo dall'estremo frazionamento della proprietà territoriale, così rifuggo dall'estremo concentrazione quando non è richiesto da condizioni indispensabili nell'interesse dell'agricoltura. Si è per questo che io propongo ridursi la quota media fissata nella quotizzazione delle terre a concedersi, e propongo quella quota media si riduca alla metà, cioè da 10 ettari a 5, cioè da 5 salme a 2 salme e mezza (misura siciliana).

Io desidero che dalle concessioni non vengano esclusi i modesti capitali, diversamente voi creerete un monopolio in vantaggio dei grossi capitali e in danno del gran numero dei modesti capitali; voi toglierete alla concorrenza quell'esteso sviluppo, il quale sempre produce elevazione di prezzo, mentre dall'altra parte vi dà il gran vantaggio di moltiplicare la media proprietà, nella quale va unita la condizione di un aumento dell'industria agricola, la diffusione della prosperità materiale; il più grande sviluppamento della moralità sociale; voi impedirete anche di qualche maniera le coalizioni che possono formarsi dai grossi capitalisti, i quali, presentandosi in numero limitato all'asta pubblica ed offrendo un artificiato deprezzamento sul valore dei fondi a concedersi, potrebbero svantaggiare a loro profitto il prezzo di essi fondi.

Signori, se nel proletario mancano, più che l'amore, i mezzi di conservare e migliorare una piccola proprietà, nella borghesia della campagna voi troverete modesti capitali sufficienti allo sviluppo dell'industria agricola, e nello stesso tempo una invincibile passione verso la proprietà territoriale.

D'altronde col potere discrezionale concesso alle Commissioni circondariali, potendo assegnare maggiori quote secondo possono richiedere circostanze speciali, le circostanze dell'agricoltura, e particolarmente della pastorizia, voi non incontrerete nessun inconveniente ammettendo la riduzione della quota media.

Signori, vi rammento che nelle Commissioni, nelle quali sta una facoltà discrezionale per l'aumento delle quote, io dubito sii piuttosto rappresentato l'interesse dei grossi capitali, della grossa quota, anzichè quello del piccolo capitale, della piccola quota.

Per la stessa ragione io domando all'Camera voglia

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

ridurre il massimo delle quote. La Commissione lo limitò a 100 ettari. Io propongo che sia ridotto a 50 ettari, da 57 salme a 28 salme e mezza.

Le ragioni che ho sviluppato per diminuire la media quota militano ancora contro la massima quota.

Qualunque possano essere gli eccezionali bisogni nell'interesse dell'agricoltura e della pastorizia, io ritengo che 50 ettari, che 28 salme di terra sono sufficienti a qualunque sviluppo ed interesse industriale.

Un'ultima riflessione, nell'articolo 19 redatto dalla Commissione, mi vien suggerita dal non osservare in detto articolo un provvedimento esplicito pel caso in cui un fondo isolato non raggiunga la misura fissata nella quotizzazione legale.

UGDULENA. Domando la parola.

LA PORTA. Si e per questo che io ho voluto nell'emendamento che ho proposto, chiaramente spiegarlo. Convegno che c'è indirettamente, implicitamente nel progetto; ma quando si tratta di evitare delle erronee interpretazioni, io credo che la Camera farebbe opera prudentissima ad esprimere e provvedere nettamente nella legge pel caso da me accennato.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato La Porta è così concepito:

“ I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna della estensione media di ettari 5 (pari a salme 2, bisacce 3, tomoli 1 3/4), ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 50 (pari a salme 28 e bisacce 2). La media e la massima delle quote sopra determinate non si opporrà alla concessione di quei fondi isolati, la estensione dei quali non raggiunga la designata misura „.

Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. La Commissione fu e segue ad essere d'accordo su quest' articolo.

Leggendosi attentamente il medesimo si vede che non si è stabilito alcun limite minimo, ma solamente il massimo di salme 57, pari ad ettari 100, appunto perchè si è considerato che secondo l'indole dei terreni e secondo le condizioni economiche dei luoghi poteva diminuirsi con grande utilità anche a assai piccole frazioni; il che non è possibile determinare preventivamente.

Riguardo poi al massimo si è riflettuto, che vi sono delle terre che giova siano almeno di 100 ettari, affinché non solamente l'agricoltura, ma anche la parte indispensabile che vi è unita, cioè la pastorizia, si possa usufruttare sopra quei terreni.

LA PORTA. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Tutte le considerazioni poi che ha fatto l'onorevole La Porta intorno alla piccola ed alla grande coltura, mi pregio di fare riflettere che qui non hanno il loro luogo. Imperocchè omai è universalmente noto che vi sono dei luoghi in cui giova meglio la piccola, ed altri in cui giova meglio la grande coltura, e non solamente in luoghi tra loro distanti, ma

ancora in luoghi vicini. Ora, con quest'articolo non si favorisce nè la grande, nè la piccola coltura.

Quando si fa una disposizione in cui si lascia all'arbitrio dei possessori il ritenere od il vendere i loro beni, naturalmente, ove meglio convenga che vi sia la piccola coltura, i fondi restano frazionati in piccole frazioni; ove convenga meglio che vi sia la grande coltura, naturalmente le piccole frazioni si uniranno, costituiranno una estesa proprietà e la grande coltura.

Il vero modo di sciogliere questa questione economica si è appunto di lasciare tutto alla libertà dei possessori. In questa faccenda, come quasi in tutte, la libertà e l'interesse individuale ne fanno sempre più di tutti i legislatori.

Quindi, per queste considerazioni, la Commissione insiste concorde nell'articolo 19 e rigetta l'emendamento proposto dall'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato La Porta.

LA PORTA. Io apprezzo ed accetto le spiegazioni state date dall'onorevole D'Ondes-Reggio. Quando nell'articolo 19 io leggevo la quota media, non vedeva nettamente che la minima non era stabilita; io non vedeva chiaramente come le Commissioni avevano tutto il potere di allontanarsi dalla quota media, nel senso della diminuzione delle quote, senz'altro limite che quello del loro criterio; ma dall'altra parte ho riflettuto che se vi è questa facoltà discrezionale alla Commissione sulla quotizzazione, se non vi è stabilita la quota minima, non veggo la ragione per cui debba stabilirsi la quota media di dieci ettari.

Signori, abolite adunque la quota media, o riducetela da 10 a 5 ettari. Voi creerete le utilità spiegatevi, senza urtare alcun danno per alcuno degli interessi che vogliamo propugnare.

In ogni modo, se potessi cedere alla prima parte del mio emendamento, in vista delle spiegazioni datemi dalla Commissione sull'esteso potere discrezionale dato alle Commissioni per estendere le diminuzioni oltre le quote medie, insisto fermamente perchè il mio emendamento stia fermo nel massimo della quotizzazione.

Io non veggo ragione che pei bisogni della pastorizia si dovesse fissare questo massimo di 100 ettari; io credo che con 50 ettari sarebbe sufficientemente provveduto a tutto lo sviluppo richiesto dalle ragioni speciali della pastorizia, senza urtare nel preveduto monopolio, nella preveduta coalizione che può escludere dalla concorrenza i modesti capitali, e fruttare un deprezzamento per effetto delle coalizioni dei pochi grossi capitali.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento del deputato La Porta si ridurrebbe a questo: invece di dire: “ purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57 „ si dica: “ purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 50, pari a salme 28, bisaccie 2 „.

UGDULENA, relatore. Quanto alla prima parte dell'emendamento, pare che il deputato La Porta lo abbia ritirato, e perciò non occorre sostenere in questo senso l'articolo.

In quanto a quello che il deputato chiama limite mas

simo, la Commissione persiste che si mantenga la misura di cento ettari.

Io fo riflettere che questo limite massimo non è, rapporto a 10 ettari, considerato come misura media, perchè quando si prenda 10 per media, il massimo non può essere cento, deve essere qualche altro numero che si avvicini al 10; il cento è stabilito come limite massimo de' soli casi eccezionali, nei quali la natura del terreno è tale che sarebbe impossibile dividerli e coltivarli in piccole frazioni.

Può darsi benissimo che ci sia un fondo nel quale c'è una collina, una montagna alpestre, che non si può per nulla ridurre a coltura, e che bisogna abbandonare al pascolo, e forse lo stesso limite massimo di cento ettari in questo caso sarebbe troppo piccolo.

Quindi la Commissione insiste perchè sia mantenuto come limite massimo di questo caso straordinario soltanto il numero 100.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato La Porta il quale consiste nel restringere il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57, a soli ettari 50, pari a salme 28, bisaccie 2.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 19.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione gli articoli seguenti):

“ Art. 20. Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno espresso mandato ai periti da loro scelti della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi.

“ E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo, e coll'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione.

“ Art. 21. Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche servitù fra gli enfiteuti.

“ Art. 22. Le Commissioni circondariali, esaminati i piani di divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le opportune modificazioni.

“ Queste deliberazioni non van soggette ad esame.

“ Art. 23. Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme al titolo IX del Codice civile vigente nelle provincie siciliane, salve le seguenti modifiche:

“ a) Non sarà nè pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione, salva la prelazione in favore del domino diretto, a termini di legge;

“ b) Sarà espressamente stipulata la proibizione

della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il succanone la natura di una semplice rendita;

“ c) In caso di divisione ereditaria o di altra alienazione, il canone sarà dovuto indivisibilmente sopra ogni parte del fondo enfiteutico „

MANCINI e SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola prima il deputato Panattoni, poi il deputato Mancini, quindi il deputato Sanguinetti.

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io domando su quest'articolo il voto per divisione. . . .

PRESIDENTE. Questo è di diritto.

PANATTONI. . . . perchè intendo esporre alla Camera le ragioni per le quali non posso consentire sul riservo della prelevazione a favore del concedente. E parimente intendo esporre. . . .

UGDULENA, relatore. Domando la parola.

PANATTONI. . . . le ragioni per le quali fino ad una certa misura intendo che sia ammessa la divisibilità del canone.

Se la Camera crede che io parli fin d'ora, io parlerò; se poi si hanno da discutere i paragrafi separatamente, prego il signor presidente di darmi la parola ai paragrafi a) e c).

PRESIDENTE. Prima di tutto avverto che la Commissione mi ha testè annunziato che dalla lettera a) dell'articolo 23 toglierebbe le parole che dicono: *salva la prelazione in favore del domino diretto a termini di legge*; cosicchè alla lettera a) si leggerebbero soltanto queste parole: “ Non sarà nè pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione. „

PANATTONI. Allora su questo paragrafo non ho altri interessi di parlare.

MANCINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Intende parlare intorno a questa modificazione?

MANCINI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Avendo già fin da ieri annunziata la mia proposta di non accordare a direttari corpi morali ecclesiastici un diritto di prelazione, il quale, operando frequentemente il ritorno e consolidamento de' domini utili ne' domini diretti, andrebbe contro il provvido scopo della presente legge, ho formulato in tal senso un emendamento. Ed a questo ho poi aggiunto un'altra disposizione che mi sembra altrettanto essenziale. In tutta la legge non è scritto in verun articolo che nei casi di devoluzione del dominio utile a favore del direttario (il che può avvenire per deteriorazione del fondo, per canoni non pagati e per altre cause di devoluzione stabilite dalla legge), il direttario ecclesiastico sia obbligato in un breve termine, che io proporrei di tre o di sei mesi, a riconcedere nuovamente in enfiteusi il fondo medesimo, serbate le stesse forme della presente legge.

Quindi il mio emendamento sarebbe così formulato:

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

Dopo di essersi statuito che queste enfiteusi rimangono regolate dalle disposizioni del titolo: *Delle enfiteusi*, contenute nel Codice civile pel cessato regno delle Due Sicilie, *salve le seguenti modificazioni*, sarebbe scritto come segue:

“ a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del domino diretto; e parimenti non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione;

“ b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni o per qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge „

Io non credo di aver bisogno di ragionamenti per giustificare innanzi alla Camera queste due proposizioni.

UGDULENA. Accettiamo.

MANCINI. Quanto alla prima mi limiterò ad avvertire che ho creduto di porre in vista una correlazione giuridica tra la soppressione del diritto di prelazione e l'abolizione del laudemio, essendo noto che il laudemio d'ordinario si considera come il prezzo, per dir così, del consenso che il padrone diretto, a termini della legge, è in diritto di dare o rifiutare all'alienazione.

Se dunque noi vogliamo abolito il laudemio; se abbiamo stabilito che, malgrado qualunque patto, esso non s'abbia a pagare alla classe de'direttari contemplati nell'articolo 1 della presente legge, logicamente e giuridicamente dobbiamo premettere (contro il testo del progetto della Commissione, e adottando invece la mia proposta) che non riconosciamo diritto di prelazione in codesti domini diretti, che il loro consenso quindi non è più necessario, perchè il domino utile alieni la parte di domino che a lui appartiene, e soggiungere quasi di conseguenza che cessa altresì ogni obbligo di pagare il laudemio, e che, laddove esso si pattuisca, il patto abbiassi a riguardare deficiente di causa e quindi nullo.

Quanto alla seconda parte della mia proposta, essa tende precisamente allo scopo di rendere efficace il sistema della legge e durevoli i suoi effetti; altrimenti, siccome è mantenuta anche in questa enfiteusi la possibilità di ritorno o di devoluzione del dominio utile al domino diretto nei varii casi contemplati dalla legge comune sulla materia (eccettuata soltanto l'alienazione *irrequisito domino*, renduta libera in favore degli utilisti); dopo il trascorrimento di alcun tempo noi vedremmo forse per non poca parte di questi beni mancato lo scopo della legge, dappoichè non pagandosi il canone o deteriorandosi il fondo, o, per altre ragioni, cadendo l'enfiteuta *in commissum*, i domini diretti, che sono i corpi morali ecclesiastici contemplati dalla presente legge, con aperta violazione dei principii economici e giuridici che la informano, tornerebbero a diventare proprietari pieni ed assoluti di questi fondi medesimi.

Io credo di non aver bisogno d'insistere sopra queste proposte con altre parole, parendomi che le medesime siano naturali corollari di quei principii che ormai nella

discussione di questa legge sembrano dalla Camera col suo voto affermati e adottati.

PRESIDENTE. Leggo gli emendamenti che sono proposti dai deputati Mancini e Paternostro, cioè, dopo le parole *salve le seguenti modificazioni*, si dovrebbe dire:

“ a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del domino diretto; e parimente non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione;

“ b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni o per qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge. „

La Commissione accetta questi emendamenti?

UGDULENA, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dei deputati Mancini e Paternostro, perchè rientra perfettamente nel sistema d'idee che informa tutto il progetto di legge.

Devo anche far osservare che, se essa nel suo progetto primitivo aveva mantenuto il diritto di prelazione, non intendeva che questo fosse un diritto di prelazione, propriamente detto, ma che i corpi morali od ecclesiastici, ottenuta questa prelazione, fossero obbligati a riconcedere il fondo del quale ricadeva in essi l'usufrutto. Solamente aveva mantenuto questo diritto di prelazione per evitare certe frodi che nei contratti di vendita e di alienazione potevano incontrare i proprietari o direttari. Contro alle quali frodi ci sarebbero, invero, i rimedi legali; ma siccome questi rimedi avrebbero potuto dar luogo a lunghi litigi ed a procedimenti dispendiosi, la Commissione aveva creduto di poter troncargli il nodo, mantenendo il diritto di prelazione, diritto piuttosto nominale che reale, perchè s'intendeva che non potesse l'usufrutto del fondo restar consolidato col dominio di proprietà nelle mani dei corpi ecclesiastici.

Ora, rinunciando interamente a questo diritto di prelazione, la Commissione accoglie come una conseguenza logica l'emendamento presentato dagli onorevoli Mancini e Paternostro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti presentati dai deputati Mancini e Paternostro.

(Sono approvati.)

Leggo ora il paragrafo *b)* della Commissione che, attesi gli emendamenti testè accettati, diventa paragrafo *c)*:

“ Sarà espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il succanone la natura di una semplice rendita. „

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Ho chiesto la parola sulla lettera *c)*.

PRESIDENTE. Ella intende così di parlare solamente sull'ultima parte dell'articolo che verrà ad essere notata colla lettera *d)*.

Se non vi sono opposizioni, questa lettera *c)* si intenderà approvata.

(È approvata.)

Ora siamo alla lettera d):

“ In caso di divisione ereditaria o di altre alienazioni il canone sarà dovuto indivisibilmente sopra ogni parte del fondo enfiteutico. „

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Prego la Commissione di voler consentire ad un emendamento su quest'alinea.

Se noi rendiamo indivisibile il canone, accade una grande complicazione nelle contrattazioni. La solidarietà accompagna tutte le frazioni del fondo diviso, quindi è un inceppamento ed imbarazzerebbe gli interessi dei diversi proprietari. Intendo che il troppo frazionare potrebbe condurre ad altri sconcerti, giacchè il concedente o domino diretto, se la frazione non fosse limitata, potrebbe trovarsi a ricever troppo danno. Quindi io proporrei che fosse indivisibile finchè non è ridotta alla quota del quarto o altra che sia più congrua.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. Acconsento di buon grado al principio enunciato dall'onorevole Panattoni.

Devo però dichiarare di non seguirlo in tutte le conseguenze da lui accennate, e molto meno nell'adottare le distinzioni che vorrebbe introdurre in quest'articolo.

A me pare che generalmente si potrebbe l'articolo concepire in questi termini:

“ In caso di divisione ereditaria, il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico. „

Il principio che domina questa legge è certamente quello di svincolare le proprietà in tempo non lontano, e di restituire in commercio un'immensa quantità di beni rurali posseduti da manimorte.

Ora questo principio non verrebbe attuato nella sua integrità se si ammettesse l'indivisibilità del canone, o di una quota del medesimo. Ammettendo che si possa dividere il fondo, sanzioniamo ancora che il canone si divida in eguale maniera, acciò ciascun erede sia solamente tenuto corrispondere la quota del canone che corrisponde alla porzione del fondo che possiede.

Ma, signori, havvi una ragione anche più forte per respingere ogni restrizione del principio di libertà.

Ammettasi infatti il contrario, e ne seguirebbe che niuno degli eredi potrebbe affrancare la sua parte del fondo senza o pagare intiero il canone, o senza il consenso o concorso degli altri coeredi, lo che sarebbe porre tutti gli eredi in una difficile condizione.

Io pregherei la Commissione di accettare nettamente il principio della divisione del fondo e della divisione del canone, qualunque ne sia la entità e la porzione del canone, e qualunque sia la porzione del fondo. Voglio pur lusingarmi che l'onorevole Panattoni acconsentirà a togliere ogni restrizione, la quale sarebbe un ostacolo all'affrancamento dell'enfiteusi.

UGDULENA, relatore. La Commissione accetta l'emendamento come è proposto dal deputato Salaris, che è molto più largo di quello proposto dal deputato Panattoni: nella redazione di quest'articolo non aveva creduto introdurre un principio nuovo, ma aveva seguito la le-

gislazione generale vigente in Sicilia: adesso adotta come logico e risultante dai dettami della scienza l'emendamento dell'onorevole Salaris, che fa sì che la presente legge sia in questa parte come una anticipazione della legge generale che va a farsi sopra le enfiteusi in tutto il regno.

PANATTONI. Ho sempre sentito in pratica farsi grandi quistioni sulla divisibilità del canone. Tale questione vuole essere misurata con due riguardi: uno relativo alla commerciabilità dei beni, e l'altro al troppo scomodo che verrebbe ai direttari, ove si ammettesse una divisibilità indeterminata. È per questo che avevo proposto un temperamento o riparo. Prego infatti l'onorevole Salaris a considerare che, se noi ammettiamo la divisibilità all'infinito, noi metteremmo i direttari nel caso di perdere una parte di canone nelle spese della funzionata riscossione, e di dover intentare giudizi o caducità anche per tenuissime frazioni.

Nè mi trattiene poi la difficoltà dell'onorevole Salaris, che non si faccia facilmente la vendita dei beni se non si lascia facoltà di frazionare i canoni, poichè è bastante il lasciare che si suddividano i canoni fino al quarto, o altra congrua frazione, del canone fissato nella primitiva costituzione enfiteutica.

Tuttavia, se l'onorevole Salaris persiste e ad esso si unisce la Commissione, io non insisterò quantunque sia certo che in pratica si verificheranno non rari inconvenienti.

UGDULENA, relatore. La Commissione insiste sovra la proposta Salaris, perchè gl'inconvenienti di cui parla l'egregio deputato Panattoni non possono accadere se non che da qui a lungo tempo, quando cioè il contratto di enfiteusi sarà interamente abolito in Italia.

PRESIDENTE. Non insistendo il deputato Panattoni, io pongo ai voti l'emendamento Salaris accettato dalla Commissione.

“ In caso di divisione ereditaria o di altra alienazione. . .

Intende di dire *di qualunque divisione?*

SALARIS. Sì, *di qualunque divisione.*

PRESIDENTE. “ In caso di divisione ereditaria o di altra alienazione, il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico. „

REGNOLI. Mi pare che sia inutile di fare distinzione tra *divisione ereditaria* ed altra alienazione, una volta che si dica *in caso di divisione o in ogni caso di divisione*, sembra che si comprendano tutte senza eccezione.

SALARIS. Accetto questa redazione.

PATERNOSTRO. Si potrebbe dire anche *e di altra.*

PRESIDENTE. Come ha osservato il deputato Regnoli, dicendo *in ogni caso di divisione*, non ci può essere dubbio, sono tutte comprese.

Pongo dunque ai voti questa redazione:

“ In ogni caso di divisione il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico. „

(È approvata.)

1^a TORNATA DEL 24 LUGLIO

Ora pongo ai voti l'intero articolo 23.

(È approvato.)

(Sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 24. Formato in questo modo il quaderno delle condizioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al procuratore regio del tribunale di circondario del luogo ove sono siti i beni.

“ Art. 25. Nel rimettere il quaderno delle condizioni al tribunale, il presidente della Commissione ne darà legale conoscenza al rappresentante del corpo morale proprietario; dopo di che la sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento dell'enfiteusi.

“ Art. 26. Sulle istanze del regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.

“ Art. 27. Fra tre giorni posteriori all'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge.

“ La preferenza non appartiene ai corpi morali ecclesiastici o persone contemplate nell'articolo 1 di questa legge.

“ Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito. „

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. Dopo l'articolo 26 mi pare che la Commissione avrebbe potuto contemplare un caso che non è nel progetto contemplato. Può benissimo infatti accadere che l'asta pubblica vada deserta nonchè per una, per due, per tre, per quattro volte e si rimanesse senza divenire ad un deliberamento di questi beni.

Io vorrei che la Commissione facesse un articolo apposito da inserirsi fra il 26 e il 27 del progetto, col quale si stabilisse il modo con cui venire alla concessione dei beni dopo la terza volta in cui i pubblici incanti abbiano avuto effetto.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris intende di fare una determinata proposta da porsi ai voti?

SALARIS. Io mi sono rivolto alla Commissione che ha studiato tutto il progetto, perchè trovi un modo di provvedere al caso in cui rimangano per la terza volta deserti i pubblici incanti. A me pare che in tal caso si potrebbe addivenire alla costituzione dell'enfiteusi per trattativa privata.

UGDULENA, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare questo articolo. Veramente essa non si era preoccupata di questo caso, perchè a fronte delle condizioni economiche della Sicilia e delle richieste continue e numerose di concessioni enfiteutiche parve materialmente impossibile che potessero mai andar deserti gl'incanti. Tuttavia per provvedere anche a questo caso

la Commissione non ha difficoltà che si inserisca l'articolo proposto dal deputato Salaris.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole Salaris di formularlo.

REGNOLI. Domando la parola.

Farei un'altra semplice osservazione di dizione.

Forse perchè io non sono avvezzo a questa formula, non capisco bene che cosa significhi la frase: *fra tre giorni*, pare che voglia dire: *entro i tre giorni*.

UGDULENA, relatore. Precisamente.

REGNOLI. In tal caso, se la Commissione acconsente desidererei che la cosa fosse più chiaramente espressa e si dicesse: *entro i tre giorni*, ecc.

UGDULENA, relatore. La Commissione non si oppone a che si metta: *entro i tre giorni dall'aggiudicazione*.

PRESIDENTE. Si dirà:

“ Entro i tre giorni dall'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge. „

Poi la Commissione toglie l'alinea che diceva:

“ La preferenza non appartiene ai corpi morali ecclesiastici o persone contemplate nell'articolo 1 di questa legge. „

E resta fermo l'altro alinea:

“ Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito. „

Pongo ai voti quest'articolo con riserva di porre a luogo opportuno l'altro che viene formolando il deputato Salaris.

Se non c'è opposizione, quest'articolo 27 sarà approvato.

(È approvato.)

PANATTONI. Sulla preferenza si intenderà bene preferenza di terzi non mai dei concedenti.

UGDULENA, relatore. Si intende preferenza di privati.

PRESIDENTE. La seconda parte di quest'articolo va soppressa. Ho già avvertito che la Commissione è anche di tale avviso.

MANCINI. Mi pare che nell'articolo 27, dopo le parole: *a cui competono per legge*, potrebbesi aggiungere per maggior chiarezza il seguente inciso: *ad eccezione delle persone indicate nell'articolo*, riferendosi a quell'articolo in cui abbiamo negato l'esercizio dei diritti di prelazione ai corpi morali ecclesiastici.

UGDULENA, relatore. La Commissione non ha difficoltà, per maggior chiarezza, di ammettere quest'aggiunta perchè in sostanza lo spirito della legge è questo.

PATERNOSTRO. Se questi corpi morali non possono essere domini utili, il dire: voi non potete essere aggiudicatari, è un dire cosa superflua, perchè è implicito che non possono esserlo. Quindi io sono per la soppressione.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Mancini?

MANCINI. Lascio alla Camera riconoscerne la convenienza, e me ne rimetto alla sua saviezza.

SINEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Bramerei che la Commissione indicasse in modo preciso quali siano i diritti di preferenza ai quali essa allude. Il silenzio della Commissione potrebbe forse far nascere qualche equivoco.

UGDULENA, relatore. La spiegazione è semplicissima.

Ci possono essere dei terzi i quali abbiano diritto sui fondi posseduti dai corpi o dalle persone ecclesiastiche; molte volte i corpi ecclesiastici non sono essi medesimi che semplici enfiteuti. Ci può essere un direttario che sia una persona privata; quindi nel caso che il fondo debba di nuovo concedersi, come per virtù di questa legge è ordinato, va di pieno diritto la prelazione pel dominio diretto, il quale è un privato e può presentarsi a domandare questa prelazione, e non vi è dubbio che debba essere preferito a tutti gli altri. Sono questi diritti di preferenza dei quali intende parlare la legge.

PRESIDENTE. “ Art. 28. Entro tre giorni dall’aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge.

“ Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito. ”

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari gli articoli seguenti):

“ Art. 29. Il verbale di ultima aggiudicazione costituisce titolo della parte; esso avrà virtù esecutiva.

“ Art. 30. Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti, le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.

“ I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologate da ordinanza del presidente del tribunale del circondario.

“ Art. 31. Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell’aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

“ Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l’enfiteusi, resteranno sciolti *ipso iure* colla fine dell’anno agrario in corso al tempo dell’aggiudicazione, restando a vantaggio dei fittuari i frutti attribuiti a quell’anno per patto, o in mancanza per consuetudine. ”

PANATTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PANATTONI. Qualche volta gli affitti sono fatti con anticipazioni di somme, o possono esistere altri diritti reali ed ipotecari. Questo riflesso mi dà luogo a proporre alla Commissione che sia fatta una dichiarazione, affinchè, mentre resta fermo ciò che si dice degli affitti, tutti gli impegni reali ed ipotecari rimangano incolumi malgrado l’allivellazione dei fondi. . .

UGDULENA, relatore. La Commissione accetta quest’emendamento del deputato Panettoni.

PANATTONI. . . quindi formerà oggetto di un articolo staccato, perchè non può essere relativo ai soli affitti, ma comprende le ipoteche e i diritti reali preesistenti.

PRESIDENTE. Intende collocarlo dopo quest’articolo?

PANATTONI. Anzi dopo l’altro che pure parla d’affitti.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l’articolo 31 testè letto.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l’articolo proposto dal deputato Salaris, che prenderebbe il numero 30.

UGDULENA, relatore. No, prenderebbe il numero 28.

PRESIDENTE. Prima il deputato Salaris aveva detto di metterlo dopo il numero 27, ora invece proporrebbe che prendesse il numero 30.

SALARIS. Domando la parola.

Io dico che il mio articolo potrebbe andare anche dopo l’articolo 29, per la ragione che gli articoli 27, 28 e 29 riguardano tutto il procedimento del pubblico incanto; quindi stabilite tutte le prescrizioni, potrebbe aver luogo l’articolo il quale contempla appunto il caso in cui il pubblico incanto sia stato dichiarato inefficace. Quindi il mio articolo accettato dalla Commissione potrebbe benissimo prendere posto dopo il 29.

PRESIDENTE. L’articolo proposto dal deputato Salaris ed accettato dalla Commissione piglierebbe posto prima dell’articolo il quale comincia colle parole: “ Gli enfiteuti non potranno immettersi, ” ecc.

SALARIS. Precisamente.

PRESIDENTE. L’articolo 30 sarebbe dunque concepito così:

“ Ove avvenga il caso che il pubblico incanto rimanga deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione potrà procedere alla concessione in enfiteusi di esso fondo a privata trattativa senza nulla immutare quanto al disposto agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. ”

(È approvato.)

“ Art. 31. Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell’aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

“ Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l’enfiteusi, resteranno sciolti *ipso iure* colla fine dell’anno agrario in corso al tempo dell’aggiudicazione, restando a vantaggio dei fittuari i frutti attribuiti a quell’anno per patto, o in mancanza per consuetudine. ”

(È approvato, e lo sono del pari gli articoli seguenti):

“ Art. 32. I fittaiuoli però, i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell’articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovranno fare la Commissione e i periti per redigere il piano di divisione enfiteutica, ma saran tenuti di conservare sino alla fine dello affitto tutti i segni divisorii che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi.

“ Art. 33. Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

“ Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione,

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile. „

Il deputato Panattoni intenderebbe intromettere qui il suo emendamento?

PANATTONI. Prima dell'articolo che comincia colla parola *ritenendosi*, ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni propone che a questo punto si scriva quest'articolo:

“ I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo. I creditori e gli altri, ai quali spettano tali diritti, eserciteranno pure le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone. „

(È approvato.)

“ Art. 34. Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

“ Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, nuovi enfiteuti eserciteranno tutti altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile.

“ Art. 35. I canoni risultanti da questa enfiteusi saranno redimibili in una o più rate, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano, uguale al canone netto. „

UGDULENA, relatore. La Commissione propone un emendamento a questo articolo che adesso sarebbe articolo 35 o 36:

“ I canoni risultanti da questa enfiteusi saranno redimibili in una o più rate, a norma delle prescrizioni che saranno emesse da una legge generale. „

Sarebbe regolare che l'affrancazione di questi canoni enfiteutici che vanno a stabilirsi in forza della presente legge rientrano nella regola generale che dirigerà tutte le affrancazioni del regno italiano.

MANCINI. Prego la Camera di osservare innanzi tutto che l'effetto pratico di questa disposizione sarebbe di paralizzare indefinitamente l'esecuzione di una parte più importante della legge fino ad un avvenimento futuro ed incerto quanto al tempo.

Avendo l'onore di presiedere una Commissione che, per incarico del Governo, si sta occupando della compilazione di un progetto di legge sulle enfiteusi e sul loro affrancamento per tutto il regno d'Italia, spero che il suo lavoro, al quale alacramente consacrò i suoi studi, possa essere compiuto fra qualche settimana; ma naturalmente il ministro guardasigilli non potrebbe presentarlo che nella prossima Sessione, e nessuno è in grado di prevedere quando possa venire in discussione un progetto che implica ben gravi questioni.

Aggiungo un'altra osservazione che mi pare anche perentoria. Non credo esattamente conforme ai principi che la maniera di affrancamento delle enfiteusi ecclesiastiche, quando è stato abolito il diritto di prelazione ed il laudemio, e quando non ci è più la possibilità che i fondi ritornino permanentemente nel pieno dominio del direttario, il quale è costretto a riconcederlo, debba

essere affatto identica alla norma e misura del compenso che si debbe dare al direttario non ecclesiastico, non corpo morale, per l'abbandono forzato dei suoi diritti.

Io comprendo che quando il direttario è un privato, il quale, in ogni caso di devoluzione del fondo enfiteutico, ha il diritto di farne ciò che vuole, la legge nell'autorizzare l'affrancamento possa attribuirgli non solamente il capitale del canone al 5 per cento, ma anche un'altra somma che, in certa guisa, si consideri come un corrispettivo del lucro eventuale dei laudemii, non che degli altri eventuali vantaggi del direttario in caso di devoluzione. Ma non è necessario attendere questa legge generale per regolare con norme proprie e speciali la materia eccezionale dell'affrancamento dei canoni dipendenti dalle enfiteusi ecclesiastiche; avuto riguardo che, abolito il laudemio ed il diritto di prelazione, e ridotto il caso stesso della devoluzione a un momentaneo passaggio del fondo nel direttario ecclesiastico con l'obbligo di tosto riconcederlo, non può esser dubbio che, sostituendo al canone altrettanta rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, e con ciò assicurata all'ente ecclesiastico direttario la costante percezione di una somma eguale al canone, che è il solo diritto che appartiene a tale specie di direttario, avremo soddisfatto a quanto sia richiesto dai principi di giustizia, senza ritardare, nè sospendere l'eseguibilità di questa parte importante della legge che concerne l'affrancamento.

Ad ogni modo ogni questione rimarrà salva e non pregiudicata al sopravvenire di una nuova legge generale che riguardi o l'affrancamento delle enfiteusi ecclesiastiche in tutta Italia o di quello d'ogni sorta di enfiteusi, anche private; e resta inteso che, se altrimenti venisse statuito in tale futura legge, anche la Sicilia rimarrebbe sottoposta alla legge comune, cessando di avere effetto la legge speciale anteriore.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

BATAZZI, presidente del Consiglio. Io credo veramente che sarebbe più opportuna la formola proposta ultimamente dalla Commissione, appunto per mettere d'accordo questa legge col progetto di legge che è già presentato alla Camera e che fu già approvato dal Senato.

Deve ritenere l'onorevole Mancini che esiste un progetto di legge in forza del quale sarebbe fatta facoltà a tutti i debitori di canoni o censi enfiteutici appartenenti a corporazioni religiose di affrancare questi canoni mediante la rimessione di una rendita corrispondente al 5 per cento dell'ammontare del canone enfiteutico, nel che, come vede, questo progetto di legge è più semplice ancora di quel che possa essere l'articolo 33 dell'attuale progetto, poichè in questo articolo non si dice che la rendita debba essere in ragione del 5 per cento, ma si dice mediante una rendita...

MANCINI. Eguale.

BATAZZI, presidente del Consiglio.... iscritta nel

Gran Libro del debito pubblico italiano eguale al canone netto.

Ora, essendovi questo progetto, il quale già venne approvato dal Senato, e che ho piena convinzione non possa incontrare in questa Camera opposizione, perchè è molto largo e perfettamente conforme alle deliberazioni che in questa materia la Camera ha già prese in altre consimili occasioni, parmi essere molto più opportuno per non avere l'apparenza di farne una legge eccezionale per questa parte d'Italia, limitarsi a ciò che si farà per tutte le altre parti d'Italia, ossia con una legge generale.

Nè in questo vi potrà essere l'inconveniente che temeva l'onorevole Mancini, cioè quello di ritardare l'affrancamento o d'introdurre una diversità di trattamento tra questi canoni e quelli che verrebbero tolti di mezzo col nuovo progetto di legge.

Non vi potrà essere ritardo, perchè io ritengo che la legge alla quale ho accennato verrà in votazione ancora nel corso di questa Sessione, e quindi, senza che vi sia ritardo, saranno le due leggi pubblicate quasi contemporaneamente, poichè il progetto che noi stiamo discutendo deve ancora essere sottoposto alle deliberazioni del Senato, nel modo stesso che l'altro progetto deve essere sottoposto alle deliberazioni della Camera.

Non vi è poi diversità, perchè, nel modo stesso che qui si vorrebbe fare l'affrancamento mediante la rimesione di una rendita uguale al valor netto del capitale, la si dice una rendita al 5 per cento, il che è perfettamente uguale, perchè non si tien conto nè del diritto di prelazione, nè del diritto di laudemio.

Dunque, per non lasciar credere che si voglia introdurre in questa legge una differenza, mi pare che sarebbe molto più opportuno che si dicesse: " nel modo stesso che con una legge generale si ordinerà l'affrancamento dei canoni. „

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Io non posso affatto accettare l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, e ne dirò i motivi.

In primo luogo il signor presidente del Consiglio non può essere sicuro che la Camera approverà quella legge, la quale dal Senato non è stata approvata che soltanto con la maggioranza di sette voti.

Intanto, lasciando l'articolo come è proposto, si fa la legge come le leggi si debbono fare, cioè non si rimettono alla possibilità dell'adozione di un'altra legge. Quando si discuterà quella legge, se si crederà di modificare l'articolo di cui ora si tratta, allora si dirà: " tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abolite. „ Si può fare anzi di più. Si può dire: " gli articoli 35 e 36 di questa legge restano modificati dalla legge attuale. „

Facciamo dunque le cose come regolarmente si devono fare, tanto più che la legge di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio è una legge che molti non vorranno adottare, che io certamente non adatterò,

perchè la credo una nuova violazione del sacro diritto della proprietà dei beni.

Io non comprendo come si possa recar tanto detrimento alla condizione di tutte le opere pie. Il presidente del Consiglio la crede una bella legge, ed io debbo dire che la riguardo come una brutta legge.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Sa che in questa materia non andiamo molto d'accordo.

D'ONDES-REGGIO. Lo so bene anch'io, ma c'è una cosa nella quale dobbiamo andare d'accordo, ed è di fare le leggi regolarmente. Ora non è fare una legge regolarmente il farle dipendere da una legge futura.

Io quindi insisto perchè sia approvato l'articolo come fu proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Io intendo di parlare nello stesso senso dell'onorevole D'Ondes-Reggio, epperò, se qualche deputato è contrario all'opinione da lui manifestata, io parlerò dopo.

UGDULENA, relatore. A nome della maggioranza della Commissione credo che si possano conciliare tutte le diverse opinioni e discrepanze che ci sono intorno alla redazione di quest'articolo, formolandolo così:

" I canoni risultanti da queste enfiteusi sinchè non sia provveduto per legge generale, saranno redimibili in una o più rate, „ ecc., ritenuto tutto il rimanente della dizione attuale.

(*I deputati D'Ondes-Reggio e Mancini domandano la parola.*)

Si potrebbe dire che questa è una clausola superflua, perchè facendo una legge posteriore viene per essa derogato a tutte le leggi precedenti che siano con essa in contraddizione; ma io fo riflettere che veramente inutile non è, perchè questa legge è legge speciale, che riguarda solamente i beni ecclesiastici siciliani. Potrebbe nascere il dubbio che il modo di redimere i canoni enfiteutici che sovra essi beni saranno costituiti non rientri nelle regole generali da stabilirsi per tutto il regno; quindi non credo sia inopportuno il dire che, finchè non si è altrimenti provveduto per legge generale, le norme che debbono regolare le affrancazioni di questi canoni sono quelle indicate in quest'articolo.

Io spero che saremo tutti in ciò d'accordo, e lo sarà pure l'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale pare che voglia dagli altri dissentire, perchè s'egli ha mezzo di raggiungere il suo scopo, l'avrà sempre combattendo quella legge generale la quale deve venire in disamina. Se egli avrà l'abilità d'impedire che passi quella legge, avrà ottenuto il suo scopo; se no, bisognerà che si rassegni e sottostia alla deliberazione della Camera.

PRESIDENTE. La parola è al signor Sineo.

SINEO. Io credo che la questione abbia perduta ogni importanza dopo il disimpegno proposto dalla Commissione.

L'aggiunta che essa ha testè formolata trae la sua opportunità da questo assioma di diritto: *in toto iure generi per speciem derogatur, non autem speciei per genus.*

Trattandosi di anticipare la soluzione di un dubbio, io credo che non vi possa essere alcun male ad adottare la proposta della Commissione.

Del resto io mi sarei opposto recisamente a qualunque disposizione la quale avesse per effetto di sospendere l'applicazione immediata di questa legge.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI. Mi associo all'opinione manifestata dalla Commissione, cioè che si aggiungano nell'articolo le parole: *sino a che non sia altrimenti con legge generale disposto*. Queste espressioni in omaggio anticipato alle leggi generali che potranno sopravvenire dichiarano che una condizione eccezionale non s'intende riserbare per le enfiteusi siciliane; e sotto questo aspetto, ed anche per tutte le altre considerazioni che poc'anzi vennero fatte, questa aggiunta non potrebbe reputarsi del tutto superflua.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io accetto la modifica della Commissione, che credo necessaria per le considerazioni addotte dall'onorevole Ugdulena, che, cioè, converrebbe poi che in quella legge s'inserisse anche una disposizione speciale per abrogar questa, altrimenti non sarebbe abrogata.

D'ONDES-REGGIO. L'emendamento così modificato non reca detrimento alla sostanza della cosa; pure è di forma inusitata e non normale, imperocchè sempre significa che questa legge avrà modificazione da un'altra che non si sa se sarà o non sarà.

La forma della composizione delle leggi è importante cosa, ed importantissimo è che non si deliberi in modo da poter recare pregiudizio a deliberazioni future o dello stesso Parlamento, o di altro che potrà succedersi. (*Oh! non così presto!*) In tali faccende vi sono dei casi non mai prevedibili.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io spero che non avverrà quello che dice l'onorevole D'Ondes-Reggio che quella legge, qualora fosse presentata alla Camera, non sarebbe forse dalla Camera votata; ma, anche supponendo un tal caso, che cosa ne potrebbe avvenire? Al postutto che questa disposizione inserita nella presente legge non avesse efficacia, il che non porterebbe ancora verun inconveniente. Ma vi ha un'altra ragione, ed è una ragione assoluta. Se si vuole che la legge nuova per la soppressione di questi canoni venga anche applicata alla enfiteusi creata con questa legge, perchè si applica precisamente ai canoni delle enfiteusi già stabilite a favore dei corpi ecclesiastici, mentre invece questa legge non è diretta a colpire canoni che siano già costituiti, ma è piuttosto diretta a far sì che certi fondi sieno dati in enfiteusi, è diretta a creare dei canoni nuovi, si potrebbe certamente discutere, e con grandissima ragione, se una legge fatta per colpire canoni che già esistevano, enfiteusi antiche e preesistenti possa egualmente applicarsi a quelle enfiteusi che vengono costituite in forza di una legge posteriore. È adunque indispensabile, se si vuole che il riscatto si operi colle stesse norme, è indispensabile, dico, che in questa stessa legge si aggiunga la dichiarazione che, quando vi sia una legge generale

che regoli il modo del riscatto dei canoni, questa legge generale sia anche applicabile a questi casi speciali.

Laonde io credo assolutamente accettabile l'aggiunta che venne proposta dalla Commissione, e spero che la Camera vorrà approvarla.

MANCINI. Ho domandato la parola per proporre una breve aggiunta che tuttavia mi pare importante.

Nell'articolo 35 è detto che questi canoni saranno redimibili *in una o più rate*, si presenta naturale la domanda, quante saranno queste rate? Chi le stabilirà in caso di dissenso tra il direttario e l'enfiteuta? Sarà questa quistione rimessa al giudizio dei tribunali?

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

MANCINI. Io credo che l'arbitrio debba essere lasciato all'enfiteuta, e credo ben anche d'interpretare, ciò proponendo, l'intendimento della Commissione.

UGDULENA, relatore. Precisamente.

MANCINI. Non sarà quindi utile, o signori, aggiungere nell'articolo queste parole: *in una o più rate a piacimento dell'enfiteuta*. Ciò chiaramente indicherà che l'enfiteuta, a misura che sia in grado di avere una somma disponibile, può acquistare una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico per una frazione qualunque del canone di cui è debitore, ed immobilizzandola a favore dell'ente ecclesiastico direttario di altrettanto verrà operando il parziale riscatto del suo debito. Quindi, siccome nella legge del 1857 per l'affrancamento delle enfiteusi nelle vecchie provincie fu stabilito che gli enfiteuti fossero in diritto di operare anche parzialmente il riscatto dei canoni in più rate durante un periodo di nove anni, e nella legge attuale non è stabilito limite alcuno di tempo, crederei che non sia superfluo, soprattutto per prevenire incertezza e litigi, che si aggiungano queste parole: *in una o più rate a piacimento degli enfiteuti*.

UGDULENA, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Mancini perchè è precisamente secondo le sue idee; non credeva che fosse necessaria l'aggiunta di quelle parole, perchè, dicendosi *in una o più rate* e non determinandosi la persona a cui piacimento queste rate si devono determinare, si sottintendeva chiaramente che fosse nell'arbitrio dell'enfiteuta; ma se si vuole per maggior chiarezza mettere queste parole che accennava l'onorevole Mancini, la Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare l'aggiunta.

PANATTONI. Domanderei alla Commissione se, per non lasciare totalmente nell'indefinito quello che è stato detto fin qui, non fosse conveniente di fissare che non si versi meno d'un capitale di lire 100, oppure cinque lire di rendita. Potrebbe cadersi in minuzie imbarazzanti, imperocchè, se si depositassero volta per volta delle piccole frazioni, mi pare che nascerebbe un imbarazzo pel direttario che deve ratizzare le riscossioni, e forse ne risulterebbe qualche confusione di contabilità.

UGDULENA, relatore. La Commissione non crede che debba ascendere fino a queste minuzie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo colle proposte modificazioni.

“ I canoni risultanti a queste enfiteusi, finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi al nome del corpo morale una rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico italiano, uguale al canone netto. „

(È approvato.)

“ Art. 36. Un regolamento approvato per reale decreto provvederà alla pronta e sollecita esecuzione della presente legge. „

SALARIS. Domando la parola.

Egli è con mia sorpresa che leggo in questo articolo che un regolamento da approvarsi con reale decreto dovrà provvedere alla pronta esecuzione della presente legge. Io ho domandato a me stesso in che dovesse consistere il regolamento; ma non ho saputo darmi una risposta: quasi tutto quello che poteva essere oggetto di regolamento io lo vedo già compreso e tradotto in legge.

Se la risposta della Commissione fosse vuota, come vuota è stata la risposta che io feci a me stesso dopo la mia interrogazione, io domanderei la soppressione di quest'articolo.

UGDULENA, relatore. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

SINEO. Domando la parola.

SALARIS. Prendendo occasione da quest'articolo, farò anche un altro eccitamento alla Commissione.

Forse troppo tardi (avrà ragione la Commissione di farmi questo rimprovero), io debbo tuttavia dichiarare la mia opinione: la Camera giudicherà.

L'articolo 2 di questa legge, già votato, eccettua molti fondi, specialmente quelli piantati a vigneti o ad albereti.

Mi pare che il principio informatore di questa legge è certamente di mettere in commercio tutti i beni che appartengono a corpi morali, e di procurare facile modo di affrancare da tutti i vincoli le proprietà.

Ora, che si fece con questa legge? Si procurò modo di mettere in commercio quei beni che richiedono infinite spese di coltura; e frattanto lasciamo quei beni migliori in potere delle mani-morte.

Questi beni sono più utili alla società, ed affrancati sarebbero ancora di incontestato generale vantaggio. Senza di ciò, io credo che non si renderà un compiuto servizio alla Sicilia.

Io inviterei la Commissione medesima ch'è composta d'uomini competentissimi a trattare le cose della Sicilia, di provvedere ancora in modo conveniente ai beni contemplati nell'articolo 2.

Pregherai pure il Governo di prendere ciò in considerazione per proporre altra legge che possa togliere l'inconveniente che sorge da questa legge, con la quale però non può negarsi, si fece un passo innanzi.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io veramente credo che è inutile l'articolo che si debba con un regolamento provvedere alla pronta e sollecita esecuzione della presente legge, non per le considerazioni che ha addotte il deputato Salaris, ma per un'altra.

Non per quelle dell'onorevole Salaris, perchè ritengo realmente esser necessario che vi abbia un regolamento con cui si provveda per l'esecuzione della legge, perchè, per quanto minute siano le disposizioni che in questa legge si contengono, vi sono ancora certe parti le quali non appartengono direttamente al potere legislativo, ma piuttosto al potere esecutivo, a cui si deve provvedere con un regolamento, particolarmente per l'esecuzione dell'articolo primo e dell'articolo secondo, per dare cioè le norme necessarie ed indicare i modi coi quali si dovranno poi operare tutte queste concessioni enfiteutiche. Io dunque ritengo che assolutamente il regolamento deve essere fatto, su questo non vi può essere dubbio.

Dicevo poi che mi pareva inutile l'articolo per la considerazione che essendo già nelle attribuzioni e nelle obbligazioni del potere esecutivo di fare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi, è inutile che con una disposizione speciale in una legge si venga a dire: il Governo provvederà con un regolamento; è già nella natura stessa dei doveri del potere esecutivo che questo si faccia, perciò è perfettamente inutile che con un articolo particolare si venga ad imporre questa obbligazione al Governo. È l'osservazione stessa che si è fatta quando si è trattato della legge dell'istruzione pubblica. Si era allora con un articolo dichiarato che con un regolamento si sarebbe provveduto; il Ministero ha indicato il motivo per cui desiderava che questo s'inserisse nella legge, cioè per dare una forza maggiore al regolamento, ma sostanzialmente si è riconosciuto che non era necessaria nessuna facoltà particolare per stendere il regolamento.

Mi oppongo poi in modo assoluto all'altra proposta dell'onorevole Salaris, quella cioè che sarebbe diretta ad inserire in questa legge un articolo in forza del quale la Camera prendesse impegno che con un'altra legge si provvederà, anche per la concessione in enfiteusi dei beni che furono sottratti a queste concessioni coll'articolo secondo del presente progetto di legge. Io m'oppongo in quantochè questa disposizione sarebbe evidentemente in urto colla deliberazione che ha preso la Camera approvando l'articolo secondo. Se la Camera credeva che una parte dei beni indicati nell'articolo secondo dovessero pure concedersi in enfiteusi, non doveva farne la sottrazione; doveva lasciare che cadessero sotto la regola generale, cioè che dovessero essere compresi nelle concessioni enfiteutiche da farsi a termini dell'articolo primo, oppure, se non voleva darvi tutta quell'estensione che fu data nell'articolo secondo, doveva introdurre modificazioni minori, ma dal punto che la Camera con una deliberazione presa ieri ha indicato quali erano i fondi che non potevano essere compresi nelle concessioni enfiteutiche, oggi venire con un altro articolo a dire: faremo un'altra legge per modificare quello che abbiamo stabilito ieri, mi perdoni l'onorevole Salaris, egli esporrebbe, non dirò al ridicolo, ma al pericolo di destare un'impressione non troppo favorevole alle deliberazioni prese dalla Camera.

Io perciò credo che, se la Camera lo stima, dovrebbe

1^a TORNATA DEL 24 LUGLIO

sopprimere l'articolo 34 perchè inutile per le ragioni che ho dette, ma che assolutamente non può ammettersi l'articolo nuovo che vorrebbe introdurre il deputato Salaris.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Salaris nel suo emendamento?

SALARIS. Insisto per la soppressione.

UGDULENA, relatore. La Commissione acconsente alla soppressione dell'articolo 36, ma unicamente per le ragioni addotte dal presidente del Consiglio, non per quelle che furono in primo luogo esposte dall'onorevole Salaris. È evidente che qualunque legge dev'essere accompagnata da un regolamento, e specialmente questa che darà luogo a tante minute difficoltà nell'esecuzione che era impossibile prevedere nel progetto di legge. D'altronde poi all'articolo 4 si parla espressamente di questo regolamento che deve determinare alcune cose che dalla legge non sono state determinate.

S'intende dunque che è nelle facoltà e nel dovere del potere esecutivo di fare un apposito regolamento. Quindi la Commissione acconsente alla soppressione dell'articolo 36, ma solo per le ragioni dette dal presidente del Consiglio, e non per quelle messe innanzi dall'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. S'intende dunque soppresso l'articolo 36.

Piglierà dunque il suo posto l'articolo seguente:

« Art. 36. Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata. »

(È approvato.)

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PANATTONI. Desidero uno schiarimento dalla Commissione.

Essendo stato votato già l'articolo 3 quale fu presentato, io non potrei rientrare a discuterlo; ma non credo che sia contrario agli usi parlamentari, e parmi anzi che sarà molto utile per la pratica che quest'articolo sia dichiarato dalla Commissione. Io confesso che esso mi fa nascere un dubbio; la Commissione forse lo chiarirà. L'articolo 3 dice: « I canoni e le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti. » Dunque i fondi appartengono alle corporazioni. Ma poi l'articolo prosegue: « salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritti. »

Ora io vorrei che fosse spiegato come mai il fondo ed il canone continuerebbero ad appartenere alle corporazioni, se è riservato agli estranei il dominio e l'azione

reale di qualunque specie per evincere il fondo o per farlo vendere.

UGDULENA, relatore. Domando la parola per dare uno schiarimento.

La clausola *salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritti* non si riferisce alle corporazioni ecclesiastiche, le quali sono per questa legge obbligate a concedere in enfiteusi i loro beni, ma alle terze persone, ai privati i quali possono avere molte volte ragioni di dominio diretto su questi fondi che attualmente sono posseduti dalle persone o dai corpi ecclesiastici.

Sono questi diritti dei terzi che la vostra legge doveva rispettare e che ha effettivamente mantenuti.

PANATTONI. Appunto perchè siamo d'accordo che si riservi ai terzi ogni diritto sul fondo ed anche quello di dominio, non ho sentito schiarire come, ad onta della evizione, il fondo stesso e il canone rimarrebbero al concedente.

PRESIDENTE. Li prego di avvertire che questi articoli sono già da lunga pezza votati.

Si passerà dopo allo squittinio segreto per questa legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ISPESE DESTINATE A FABBRICATI MILITARI.

PRESIDENTE. Ora credo sarebbe opportuno porre in discussione la legge delle spese per diverse opere a fabbricati militari.

La Commissione ha fatto un emendamento alla proposta del ministro della guerra: chiedo al ministro se intende accettare il progetto della Commissione.

PETITTI, ministro per la guerra. Io non posso accettare il progetto della Commissione, anzi per una parte debbo proporre un emendamento allo stesso progetto della Commissione; di più farei un altro piccolo emendamento di forma, il quale credo che sarà anche accettato dalla Commissione, perchè non ha altro scopo tranne quello di ben chiarire quanto si vuole.

PRESIDENTE. Prego i membri della Commissione di venire al loro banco.

Il ministro proporrebbe cotesto emendamento:

« Sono approvate le spese straordinarie descritte nell'unito quadro, vidimato d'ordine nostro dal ministro della guerra, le quali sommano a lire 1,883,000; ed è autorizzata la iscrizione loro nei bilanci passivi della guerra, come risulta dal quadro medesimo:

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62

			SPESA TOTALE	BILANCIO 1862	BILANCI SUCCESSIVI
1	Capitolo . 65	Ampliamento dello spedale militare divisionario di Alessandria	120,000	120,000	„
2	Id. . . 66	Ampliamento dello spedale militare divisionario di Santa Croce in Torino	300,000	195,000	105,000
3	Id. . . 67	Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino	940,000	330,000	610,000
4	Id. . . 71	Sistemazione della Caserma San Vittore in Milano.	475,000	275,000	200,000
5	Id. . . 73	Riduzione a collegio militare del palazzo del Giardino in Parma	48,000	48,000	„
Totale . . .			1,883,000		

PETITTI, ministro per la guerra. Due sono le variazioni che ho proposto. L'una, di semplice forma, tende a chiedere l'approvazione complessiva di tutta un'opera che in parte si compirà nel presente anno, ed in parte negli anni successivi.

Io credo essere necessario che sia ben dichiarato che è la intiera spesa quella che si vota adesso, salvo poi a ripartirne nei successivi bilanci le varie quote, poichè è naturale che la Camera non potrebbe autorizzarmi a spendere quest'anno 300,000 lire per un'opera che ne costerà 500,000, e nello stesso tempo non approvare la intiera spesa.

L'emendamento poi di sostanza che faccio al progetto della Commissione è quello relativo alle 300 mila lire per l'ospedale di Santa Croce che io mantengo, e di cui darò le ragioni alla discussione dell'articolo che vi si riferisce.

PRESIDENTE. La Commissione non accetta questo emendamento?

PINELLI. Della Commissione non siamo qui che due soli, e quelli che sono presenti non hanno difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha facoltà di parlare.

PESCETTO. Io dichiaro francamente che non posso a meno di appoggiare le proposte che ha fatto il Governo quantunque come ingegnere non sia perfettamente di avviso che l'ampliamento dell'ospedale di Santa Croce in Torino sia una spesa che possa riescire utile per lungo tempo e in modo normale, ma solo eccezionalmente e nelle attuali circostanze.

È un fatto che l'ospedale di Santa Croce, per l'ampliamento del quale la Commissione sopprime la spesa che domandò il Ministero, è il solo che si presenti a tale indispensabile ed inevitabile parte del servizio militare. È un fatto che, volendo anche costruire un ospedale nuovo, come propone la Commissione, questa spesa

prima di tutto ascenderebbe nientemeno che a 2 milioni di lire, e che poi occorrerebbero almeno almeno quattro anni prima che potesse essere utilizzato il nuovo locale per ricoverarvi i soldati infermi.

PINELLI. Domando la parola.

PESCETTO. Ora i bisogni d'aver locali a raccogliere ammalati sono urgenti, e tanto più urgenti in quanto che un gran numero di ammalati certamente avremo da ricoverare per il gran numero di soldati che vanno e dovranno essere concentrati ad occorrente ed indispensabile loro istruzione nei vicini campi di San Maurizio.

Negli accampamenti le truppe per le condizioni igieniche e per le fatiche naturalmente subiscono delle alterazioni che non sono le più favorevoli alla salute degli individui: gli ammalati sono molto più numerosi e bisogna pensare a ricoverarli.

Si arroge anche che, quanto alla proposta che ha fatto la Commissione di valersi per ricoverare gli ammalati della nuova caserma stata testè costruita presso la stazione di Novara, a mio avviso, e credo all'avviso di tutti gli ingegneri e di tutti coloro che sanno che cosa sia una costruzione per uso di caserma, e la differenza considerevolissima che passa fra i bisogni d'una caserma e i bisogni d'un ospedale, all'avviso, dico, di tutti, questo sarebbe una vera rovina, un vero spreco di danaro volersi valere di una costruzione appena finita adesso per un dato uso, per ridurla ad un altro ben diverso.

Quindi io insisto perchè in queste stringenti necessità e circostanze si accetti la proposta, che considero eccezionale quanto lo sono le circostanze e quale è assegnata dal Ministero, cioè di ampliare l'ospedale di Santa Croce siccome il solo ed unico mezzo di avere presto e colla minore spesa quanto il servizio esige di aver prestissimo.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli ha facoltà di parlare.

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

PINELLI. La Commissione aveva già accettate le ampliamenti che si volevano fare all'ospedale di Santa Croce, quando il relatore, esaminando le carte, trovò il parere dei tre dottori qui nominati: Arella, Conissetti e Defilippi, i quali chiaramente dicevano che non solo era male scelta la località, ma che, innalzando una nuova parte del fabbricato, si veniva a togliere l'aria ai fabbricati preesistenti, sicchè colle nuove costruzioni si danneggiava ancora un ospedale, il quale non è già certamente troppo propizio. Allora la Commissione ha creduto di studiare di nuovo la materia, e si fu allora che subordinatamente propose qualche altro locale fuori dell'abitato e specialmente la caserma in via della Cernaia.

Io non sono ingegnere, ma confesso che non ci posso vedere questa grande diversità fra una caserma ed un ospedale; in una caserma vi sono cameroni; è questione di mettervi soldati sani o soldati ammalati. Vi saranno modificazioni a fare nel piano terreno per stabilirvi delle farmacie, e quelle altre cose che sono necessarie ad un ospedale; ma siccome quando si fece questa proposta, la caserma in via della Cernaia non era ancora ultimata, si poteva facilmente ridurre ad ospedale.

La Commissione insistette poi sulla considerazione che l'ospedale attuale di Santa Croce potrebbe benissimo servire per caserma, ma che invece i soldati ammalati conviene metterli in località sane; e certamente chi conosce la città di Torino non negherà che la via della Cernaia si trova in una posizione molto più salubre di quello che lo sia l'ospedale di Santa Croce.

Io sono convinto della necessità di avere un ospedale, e di averlo presto. Questa necessità è da vari anni che si sente; e mi ricordo che il chiaro professore Riberi, di onorata memoria, diceva al magnanimo Re Carlo Alberto: « è cosa strana che la dinastia di Savoia, che ha sempre fatta la guerra, non abbia pensato ad avere nè caserme, nè ospedali. »

Certamente si sarebbe dovuto pensare prima a fabbricare un ospedale, ma la Commissione crede che, stante l'urgenza, si possa adottare la caserma in via della Cernaia, poichè essa è senza dubbio in posizione migliore del convento di Santa Croce.

La Commissione però non intende di rigettare la legge se non si approva la sua proposta.

PRESIDENTE. Il ministro per la guerra ha facoltà di parlare.

PETITTI, ministro per la guerra. Io non aveva esposte le ragioni per le quali desidero che si approvi questa somma di lire 300,000 perchè credeva che questa discussione si sarebbe fatta al momento della votazione dell'articolo. Ma dacchè si è entrato in questa materia, esporrò i motivi che militano in favore della mia proposta.

Se c'è un caso in cui la massima che il meglio è il nemico del bene, è questo dell'ospedale militare di Torino. In questa città si sono spese, o, per dir meglio, si sono perdute 500 mila lire senza aver un ospedale.

La necessità d'un ospedale militare a Torino è evi-

dente, non c'è nessuno che possa contestare che ivi ve ne debba essere uno almeno di 800 letti. Anche quando non sia più capitale del regno, Torino sarà sempre per l'Italia un gran centro militare, perchè qui sono le tradizioni militari, qui abbiamo officine, depositi e magazzini militari in quantità. Ciò ammesso, è chiaro che a Torino saran sempre necessarie caserme ed ospedali.

Ora, fin dal tempo di Carlo Alberto, come ha accennato l'onorevole Pinelli, si era decretato di costruire un ospedale; si fecero i disegni, i calcoli, si comperò il sito lungo lo stadale del Re. S'era già fatta la cinta, e i lavori interni iniziati, quando il municipio di Torino fece osservare essere uno sconcio il far un ospedale su una pubblica passeggiata. Carlo Alberto si lasciò smuovere ed ordinò che cessassero i lavori; si perdettero 130 mila lire che già erano spese.

Si sceglie allora un'altra località a Porta Susa, si fa altro disegno, si costruisce una nuova cinta, ma vien fuori lo scalo della ferrovia di Novara. Che cosa volete? Uno scalo d'interesse tanto generale non si può subordinare ad una questione tutta particolare, una questione militare! Lo scalo debbe aver la precedenza. Vien fuori un altro decreto, e si abbandonano tutti i lavori già fatti; ve n'era per 270 mila lire circa.

Tuttavia bisognava pure avere un ospedale; nacque l'idea di stabilirlo nel monastero di Santa Croce. Allora i medici hanno sollevate analoghe difficoltà; mi ricordo d'aver parlato allora col compianto professore Riberi, il quale mise in campo obiezioni.

Ma nelle questioni di questa natura ciascuno vede le cose dal suo punto di vista; un medico le considera sotto l'aspetto del suo ideale dell'igiene, un militare sotto quello delle esigenze del servizio e l'amministratore sotto l'aspetto dell'economia. Ma noi abbiamo rappresentato al commendatore Riberi che era pur meglio di avere un locale meno perfetto che il non averne alcuno. La scelta fu decisa, il monastero di Santa Croce fu destinato ad ospedale, vi si spesero 150 mila lire circa per ridurlo a tale uso, e adesso che la pubblica finanza già espose lire 500 mila, e con altre lire 300 mila si potrebbe avere un ospedale di 800 letti che è il necessario per la guarnigione di Torino, mi si vogliono rifiutare queste 300 mila lire e si vuol mettere di nuovo tutto in questione.

Le conseguenze di questo rifiuto saranno o che si continuerà a rimanere con un ospedale insufficiente, ovvero che si dovranno spendere 2 milioni. Mi si dice: ma avete la caserma della via della Cernaia. Io risponderò che se mi servo di essa per ospedale, in qualche altro luogo i soldati dovrò alloggiarli, sicchè non avrò a fabbricare un ospedale, ma dovrò costruire una caserma, e come osservava benissimo l'onorevole colonnello Pescetto, un fabbricato che è stato fatto per una caserma su piani adottati dal Comitato del genio, con tutte le specialità del servizio a cui è destinato, non può servire per ospedale, salvo che facendovi modificazioni che costerebbero subito un 180 o 200 mila lire.

PESCETTO. Non bastano.

PETITI, *ministro per la guerra*. È forse non bastano. Frattanto che noi non abbiamo questo ospedale, dobbiamo mantenere una succursale a Chieri, mandare colà tutti i giorni gli ammalati; quindi spese di trasporto, disturbi immensi. Ora questo è evidentemente uno stato anormale che non può durare. Se non ci si accordano queste 300 mila lire dovrò senza dubbio venir a domandare alla Camera la spesa di due milioni. Scelga la Camera quale dei due partiti preferisce!

Io so che i medici mettono le considerazioni igieniche al disopra di ogni altra, ma il fatto è che abbiamo un ospedale di 450 letti, il quale esiste da parecchi anni senza che si siano svelati gravi inconvenienti, i quali abbiano fatto pentire il Governo della destinazione ad uso d'ospedale del monastero in discorso.

Quindi io scongiuro la Camera di volermi concedere questa spesa, la quale io ho domandato esclusivamente in mira di economia.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Cedo il mio turno al deputato Pinelli; preferisco parlar dopo; parlerei nello stesso senso del ministro.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

PINELLI. Io voglio osservare all'onorevole Pescetto che gli ammalati che provengono per l'agglomeramento d'uomini al campo sono trasportati all'ospedale di Caselle. Spero poi che tanto il signor ministro della guerra, come l'onorevole Pescetto, mi concederanno che sarà sempre più adatto, ad uso di ospedale, un quartiere nuovo, che non un vecchio monastero. Il monastero di Santa Croce era costruito per monache, ed io non capisco come possa essere adatto per ospedale militare, come si possano avere dei grandi cameroni. È vero che questo edificio è stato restaurato, che si sono gettati giù dei muri e che si sono fatti dei cameroni eventuali, ma io conosco il locale di Santa Croce, ed ho sentito dire da ingegneri esser esso così cattivo, che dessi si opposero a che si fabbricasse un piano superiore, come era stato questione; ebbene vi si opposero dicendo che sarebbero rovinate le mura. Da ciò si vede che sorta di fabbrica è quella di Santa Croce, e se convenga spendervi attorno ancora 300,000 franchi, i quali sono i due terzi dei 450,000 già spesi; si verrebbe adunque quasi a raddoppiare la spesa. Abbiamo fatto male a spendere i 450,000 franchi, e credo che faremmo peggio a spendere ancora questi altri 300,000.

La necessità dell'ospedale di Torino è incontestabile, ma pareva alla Commissione che con quei 450,000 franchi si potessero apportare al nuovo quartiere quelle modificazioni necessarie onde renderlo adatto ad uso di ospedale. L'autorità, citata dal ministro della guerra, del professore Riberi, è una ragione di più; vuol dire che non solo i dottori Arella, Comisetti e Defilippi, ma anche il chiarissimo professore Riberi diceva che il locale di Santa Croce non era adatto per ospedale. Nel momento si è dovuto prendere quel locale di Santa Croce, il quale fu occupato, se non erro, nel 1852 o nel 1853...

BATAZZI, *presidente del Consiglio*. Nel 1855.

PINELLI. Bene: adunque dal 1855 al 1862 ci era tempo a trovare un locale per costruire un ospedale.

Al punto in cui sono le cose certamente urge di trovare un locale qualunque, dimodochè, incompleta come è la Commissione, io non oserei di proporre alla Camera di respingere la somma richiesta, ma a nome della Commissione insisto perchè si cerchi nelle vicinanze di Torino qualche locale più adatto di quello di Santa Croce.

VALERIO. L'onorevole Pinelli, tuttochè insista nella sua proposta, ha però modificato abbastanza le sue conclusioni.

Alle considerazioni già adottate contro all'idea di ridurre a ospedale la caserma eretta di recente nel sito dell'antica Cittadella, aggiungo, d'accordo coll'onorevole Pescetto, quest'altra, ed è che i 300,000 franchi non basterebbero a fare neppure un cattivo ospedale di quella buona caserma.

Badi bene la Camera che la questione non è soltanto quella della spesa che s'incontra col fare e disfare muri, chiudere passaggi e aprirne degli altri; la spesa maggiore, la più grave, sta in quella che tutti i giorni corerebbe pel fatto di avere un mal disposto ospedale.

Molte cose certamente mancavano nel monastero di Santa Croce per adattarlo all'uso cui venne destinato, ma di molte se ne sono già fatte. Io prego poi l'onorevole Pinelli di ricordare che quel locale ha già servito altra volta come ospedale per dodici anni sotto il Governo francese.

Gli appunti dei medici interrogati dal Governo si volgono specialmente a ciò che quel locale si trova troppo vicino al grande ospedale di San Giovanni; questo è un inconveniente, ma non è di tale gravità da controbilanciare le considerazioni dell'urgenza che vi ha esposte il ministro.

Quanto alla sua costruzione, io la conosco abbastanza per non potermi persuadere che sia in tale stato di mallestere da non sopportare costruzioni nuove. La costruzione è di un genere buono: è del tempo che in Torino si costruiva per l'eternità, ed è sufficiente per poterla adattare ad ospedale abbastanza buono.

Nelle condizioni attuali il cercare un altro locale sarebbe un mandato come un altro: tutto sta nel trovarlo. Certamente se il Ministero fosse capace di trovare un locale migliore di questo, io non mi rifiuterei ad invitarlo a cercare....

PINELLI. A San Salvario.

VALERIO. San Salvario è quello che ci converrebbe meno. Prima di tutto l'onorevole deputato Pinelli sa che quello è già un ospedale, è una istituzione di beneficenza; or bene, dove la metterebbe? In secondo luogo San Salvario non è che una superficie, un terreno ridotto già abbastanza dai bisogni della stazione della ferrovia di Genova; ed anche a parte di ciò io non esito a dire che quello è il sito meno adatto per un ospedale militare.

Per tutte queste ragioni io prego la Camera a volere senz'altro votare la somma domandata dal Ministero.

PESCETTO. Dopo quanto ha detto il mio amico e col-

1ª TORNATA DEL 24 LUGLIO

lego Valerio non avrei più nulla ad aggiungere. Mi permetto però di sottoporvi un confronto che spero varrà a persuadervi dell'esattezza della mia proposta di aderire al progetto del ministro della guerra anzichè a quello della Commissione.

L'onorevole generale Pinelli sostiene che passando da un uso di costruzione ad un altro non si vada incontro a grave spesa e si possa con facilità soddisfare ai nuovi bisogni del nuovo uso.

Io osservo che la riduzione di una piccola parte di una nuova caserma in Novara, appena appena finita, come appunto non è ancora finita la costruzione del nuovo quartiere presso la stazione di porta Susa, ha portato per 200 letti la spesa di 180,000 lire in un primo lavoro di riduzione, e che successivamente altre ed altre spese dovettero farsi. Se voi volete convertire la caserma ora in finimento di costruzione qui a Torino in un ospedale per almeno ottocento letti, non vi basterà sicuro una spesa di 500 mila lire, perchè è assolutamente impossibile che quanto è destinato ad un uso e per soldati sani, per i quali non occorre, per esempio, che una semplicissima cucina senza altri accessori, possa servire egualmente per uomini ammalati, i quali hanno bisogno di cucine, di farmacie, di magazzini, di vastissimi locali per materiali, per biancherie, per bagni e che so io, hanno bisogno di speciali locali per le Suore di carità, per il numeroso e diverso personale d'amministrazione, sia per alloggiarlo che per fornirlo di uffici, per le varie e speciali malattie, per le sale diverse di operazioni anatomiche, di conferenze, ecc.; locali questi tutti i quali non esistono in una caserma. In conseguenza io non posso a meno d'insistere affinchè il progetto presentato dal Ministero sia adottato.

L'onorevole Pinelli disse che per gli ammalati del campo d'istruzione di San Maurizio c'è l'ospedale di Caselle. Lo sappiamo; ma qual numero di uomini può ricevere quell'ospedale? Era destinato per le esigenze delle poche truppe che, parte dell'antica armata del Piemonte, erano raccolte a pratica di esercizi guerreschi nel campo di San Maurizio. Attualmente si tratta di mandarvi oltre a 40 mila uomini, e quell'ospedale, che bastava per 8 o 10 mila, non può bastare per 40 mila.

Vediamo ancora che le guarnigioni di Parma e di Piacenza, le quali pur hanno degli ospedali che dal più al meno hanno sempre esistito, mandano degli ammalati in Alessandria, e quindi io non credo di essere andato lungi dal vero asserendo che dal campo di San Maurizio ci verrà una grandissima quantità di ammalati a Torino.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. La mia mozione è d'indole generale; se la discussione parziale non è esaurita, io mi riservo di prendere la parola dopo l'onorevole Lazzaro che intende ancora discorrere su quest'oggetto.

PRESIDENTE. Se le sue osservazioni sono d'indole generale, senza dubbio le spetta la facoltà di parlare. La discussione generale è tuttavia aperta. Se gli oratori ragionano più direttamente sulle spese richieste per

l'ospedale di Santa Croce, ciò fu perchè quella è la sola partita sulla quale vi aveva discrepanza tra il Ministero e la Commissione.

TORRIGIANI. Attesa la cura che ogni deputato deve avere delle finanze dello Stato, io ho bisogno di dirigere una domanda alla Commissione.

L'onorevole ministro della guerra nello specchio unito allo schema di legge aveva presentata la domanda di autorizzazione di maggiori spese per la somma di lire 1,168,000; la Commissione l'aveva ridotta a 773,000 lire; ora, se ho bene inteso, l'onorevole ministro domanda l'autorizzazione di spese per 1,800,000 lire.

VALERIO. No! no! 195,000 lire.

TORRIGIANI. Se l'onorevole nostro presidente leggesse...

PRESIDENTE. Queste stesse spese che propone oggi il ministro della guerra erano additate nella sua proposta primitiva, colla sola differenza che la proposta primitiva conteneva gli stanziamenti parziali da farsi nel bilancio del 1862, ed oggi il ministro domanda che nell'atto di stanziare le somme che debbono essere sopportate dal bilancio del 1862, si voglia eziandio dichiarare la residua quota che dovrà essere stanziata nei bilanci successivi.

TORRIGIANI. Questo l'avevo inteso perfettamente, ma la domanda che dirigo alla Commissione è questa. Essa deve aver fatto gli studi occorrenti onde giustificare le spese proposte per l'opportuna autorizzazione della Camera di 773 mila lire.

Ora io chiedo se la Commissione ha fatto anche gli studi onde giustificare il totale delle spese richieste oggi dall'onorevole ministro della guerra.

Se la Commissione mi dà una risposta affermativa, io mi acquieto e voto la spesa complessiva.

PETITTI, ministro per la guerra. Se mi permette, posso darle io questa risposta.

Nel progetto della Commissione, al numero 2, è portata una spesa in totale di lire 940 mila.

Aggiunga a queste 940 mila lire, 773 mila ciò viene a formare un milione 500 e tante lire, vale a dire solamente la differenza di 300 mila lire dalla mia proposta.

TORRIGIANI. Allora io desidero una spiegazione anche pel numero 3, giacchè questo numero 3 corrisponde al numero 4 del progetto ministeriale, dove è detto che per la sistemazione della caserma di San Vittore in Milano si chiedevano 475 mila lire, le quali furono dalla Commissione ridotte a 275 mila lire. Insisto per sapere se la Commissione ha fatto gli studi generali occorrenti a giustificare la spesa totale.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. La questione che ci occupa si può dividere in due parti. La prima riguarda la necessità di avere un grande ospedale per gli ammalati militari; su questo nessuno dissente.

Riguardo alla seconda, cioè il modo di aver questo ospedale, la Commissione si fonda sopra il parere di persone speciali. Or io farò osservare che le osservazioni

di uomini speciali sono degne di richiamare la sua attenzione.

Dicono i professori sanitari interrogati dal Ministero che l'ampliamento dell'ospedale di Santa Croce, non presenta gli elementi tali da raggiungere l'intento, e aggiungono che dopo averesprecate vistosissime somme si troverà poi il Governo obbligato a trasportare altrove l'ospedale. Quindi, secondo il parere di questi uomini speciali si sprecherebbero vistosissime somme. Epperò io vedendo che la Commissione non si trova al completo e reputando utili altri schiarimenti, propongo che questa discussione abbia poi a farsi quando la Commissione sarà tutta al suo posto, ed allora la Camera potrà sapere se vi sia veramente il pericolo di sprecare il danaro pubblico senza fare alcun bene.

PETITTI, *ministro per la guerra*. Io insisto perchè si voti l'articolo tal quale fu da me proposto, e si voti subito perchè il Governo ha bisogno di sapere a che cosa deve tenersi. Siamo già molto avanzati nella stagione propizia ai lavori. Ora sono a compiersi le formalità degli'incanti e gl'incumbenti amministrativi che devono precedere l'incominciamento delle opere.

Per poco adunque si ritardi si perde l'anno, ed è appunto per non perderlo che ho domandata l'urgenza della legge.

I medici, di cui rispetto e la scienza e l'amore all'altissima ed utilissima loro professione, hanno esaminato la questione sotto un solo punto di vista; ma si sa che in questa come in generale in tutte le questioni, gli amministratori non si rimettono esclusivamente all'avviso delle persone che hanno studiata la questione sotto un sol punto di vista; gli amministratori devono esaminare la cosa complessivamente e vederla sotto i suoi vari aspetti. Il lato igienico è sicuramente importantissimo, trattandosi di un ospedale; ma siccome abbiamo già per noi l'esperienza di questi sei o sette anni nei quali l'ospedale si trova in quella località e non presentò gravi inconvenienti; siccome, se non si adottasse questo partito, si dovrebbe incontrare una spesa esorbitante e molto al di là di quella che possano fare ora le finanze dello Stato, così io insisto per l'adozione della mia proposta.

A me sta a cuore di poter giustificare l'amministrazione della guerra, perchè parrebbe quasi che l'amministrazione stessa in questo fosse andata un po' leggermente.

L'amministrazione della guerra studia da molti e molti anni questa questione, essa fece tutte le ricerche possibili ed immaginabili, e non si è che dopo aver esaminati gli studi e le ricerche, non si è che dopo aver vista l'impossibilità di far altrimenti che è venuta a farvi la proposta in discorso.

Ripeto che in questa questione il meglio è nemico del bene. Se la Camera vuol restare al giudizio dei medici, è padrona di farlo, ma sia ben avvertita che avrà ad accorgersene nelle spese, e per avere il meglio non avrà ottenuto il bene, che è quello di ricoverare gli ammalati della guarnigione senza spendere, come si fa attualmente ad

ogni occasione, per allestire degli spedali succursali; io non ho portato qui i calcoli, ma se potessi portarli proverei senza dubbio alla Camera che si è speso dal 1848 in qua nell'allestire locali ad uso di ospedali provvisori, per la mancanza di un ospedale a Torino della capacità che deve avere, la somma forse di lire 500,000, la qual somma sarebbe forse duplicata prima che si avesse l'ospedale militare di cui abbisogna questa città.

Io ho esposto le cose a scarico della mia coscienza. La Camera, la quale, a parer mio, debb'essere abbastanza edotta, dia il suo giudizio, e qualunque esso sia, la prego di darlo subito.

PINELLI. Darò alcuni schiarimenti tanto all'onorevole Torrigiani come all'onorevole Lazzaro.

L'onorevole Torrigiani percorrendo la relazione ha potuto vedere che la Commissione si è occupata del complesso delle spese anche delle somme che cadono sui bilanci futuri; e l'onorevole D'Ayala in un incartamento molto voluminoso ha esaminato persino i calcoli dei riparti.

Vede dunque che il primo scopo della Commissione fu di esaminare se queste spese erano necessarie, se la somma totale che per esse si chiede era equa e ragionevole, e se i calcoli la giustificavano: dopo ciò essa si è occupata della parte delle somme che cadevano sul bilancio di quest'anno; mi pare per conseguenza che la Commissione abbia fatto quello che le spettava, e che siasi accertata, prima di ammettere una somma, anche per la parte che non riflette il bilancio del 1862, che tutte le spese totali erano necessarie, a meno di quella riguardante l'ampliamento dell'ospedale di Santa Croce, per cui la Commissione fu di contrario avviso.

Dirò ora all'onorevole Lazzaro che la Commissione aveva già ammessa anche questa spesa. Ma dopo il relazione fra i documenti del Ministero rinvenne quel tal parere dei medici a cui accennai. Questo fu l'unico argomento che fece recedere la Commissione dalla sua prima decisione. Il signor ministro dice che non bisogna tenersi esclusivamente al parere d'impiegati di un ramo del servizio militare. Io, trattandosi di ospedali, confesso che il parere che ha più peso per me è quello degli ufficiali sanitari. Rispetto gl'ingegneri; ma dico che, quando una città è assediata o è infestata da pestilenza, tutti i fabbricati servono a ricoverare gli ammalati, e che si cerca solamente che siano salubri. Quindi per me ha molto più autorità il parere di Riberi e degli altri tre dottori che sono tuttora addetti all'ospedale di Santa Croce, i quali dicono che non è salubre come si vuol far credere, che non tutti gl'ingegneri del mondo.

La questione è ridotta a questo.

La Commissione crede che il parere dei medici sia di una gravità tale da far rifiutare questa somma, se s'intende applicarla alla costruzione di un nuovo braccio dell'ospedale di Santa Croce. Il Ministero, avuto riguardo al risparmio che si farebbe non mandando più i soldati a Chieri, ed all'urgenza di avere un locale, insiste per averla. La Camera deciderà.

Ripeto per la terza volta che la Commissione, incom-

1^a TORNATA DEL 24 LUGLIO

pleta com'è, non fa di questa una questione di reiezione dell'intera legge, ma la crede abbastanza grave perchè la Camera debba decidere nella sua saviezza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Insiste il deputato Lazzaro nella sua proposta sospensiva?

LAZZARO. Non insisto sulla sospensione poichè m'accorgo delle disposizioni della Camera, ma non posso non rilevare che le parole dell'onorevole Pinelli mi abbiano confermato il dubbio che la spesa richiesta dal Ministero vada perduta. Io insisto perchè la Camera ricordi le parole precise di uomini speciali che dichiarano inutile l'ampliamento richiesto dal Ministero. Quindi io se non insisto nella sospensione, non essendo convinto dell'utilità della spesa, anzi avendo ragioni di credere a spreco del denaro pubblico, userò del mio diritto e voterò contro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha facoltà di parlare.

PESCETTO. Io aveva domandato prima la parola, credendo che l'onorevole Lazzaro volesse insistere nella sua questione sospensiva.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro non insiste nella sua questione sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCETTO. Sì, non insiste nella questione sospensiva, ma dichiara che respingerà la spesa chiesta per ampliare l'ospedale di Santa Croce. Io intendo dire poche parole nella lusinga che possano indurre a persuadere l'onorevole Lazzaro e quelli che dividessero la sua opinione a votare la spesa ora detta.

L'onorevole Lazzaro vuol dare un'importanza grandissima al parere dei medici, e ciò pure sostiene l'ono-

revole Pinelli. Non v'ha dubbio che in materia d'ospedale il parere dei medici è importantissimo, e specialmente quand'è emesso da egregi e distinti dottori come nel caso in discorso. È però cosa nota che quando un professionista è domandato ad emettere un parere riguardo a cose che riflettano la professione che egli esercita, lo emette nel senso dell'ottimo e vuole assolutamente che si raggiungano tutte le migliori condizioni possibili.

Ora facendosi un nuovo ospedale a Torino, sono certo che tutti i medici militari indicherebbero al genio militare tutte quelle condizioni a raggiungere nella nuova costruzione che eglino credono ottime per un ospedale, condizioni che riesce impossibile generalmente si possano ottenere in un vecchio locale. Ma per altra parte, questo locale di Santa Croce ha egli avuto forse una mortalità maggiore di quella che si verifica in altri ospedali dello Stato? Questo fatto non si è da nessuno formalmente asserito, e nessun documento statistico corrispondente ci è a cognizione. (*Bisbiglio*)

Qualcuno disse: vi è mortalità maggiore che in altri ospedali. Una mortalità eguale, ma non maggiore che in altri, credo poter asserire si verifichi nell'ospedale di Santa Croce di Torino.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo del quale ho dato lettura.

(La Camera approva.)

Alle ore due precise comincerà la seduta coll'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle due leggi che abbiamo discusse. Prego i signori deputati a voler essere presenti a quell'ora.

La seduta è levata alle ore 11 e mezzo.